

CCCCLXXI.

TORNATA DI VENERDÌ 5 GIUGNO 1885

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Peruzzi e Mariotti Filippo, così formulata: È autorizzato il municipio di Firenze ad eseguire la sua deliberazione di tumulare in Santa Croce la salma di Niccolò Matas, architetto della facciata di quel tempio, e quella di Francesco Puccinotti — Vien presa in considerazione col consenso del ministro della pubblica istruzione. — Il deputato Vigna presenta la relazione sulla leva marittima dei nati nel 1865. — Seguito della discussione sul bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il culto — Parlano i deputati Amadei, Torlonia, Filè-Astolfone, Lazzaro, Crispi, Guala relatore, ed il ministro guardasigilli — Chiusa la discussione generale si approvano i capitoli dell'entrata ed i primi cinque capitoli della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto — Sul capitolo 6 parlano i deputati Lazzaro, Guala relatore, e il ministro guardasigilli — Si approvano il capitolo 6 e gli altri fino al 27 inclusivo — Sul capitolo 28 fanno brevi osservazioni i deputati Lazzaro, Guala relatore, ed il ministro guardasigilli — Si approvano il capitolo 28 e gli altri fino al 35 — Sul capitolo 36 parlano i deputati Ercole, Picardi, Guala relatore, e il ministro guardasigilli. — Il presidente annunzia la presentazione di una proposta di legge dei deputati Mascilli e Di Blasio. — Si proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Disposizioni per la minuta vendita delle bevande nei comuni chiusi; Istituzione di scuole pratiche d'agricoltura; Provvedimenti sulle quote minime; Impianto graduale del servizio telegrafico; Proroga della legge per l'Agro romano.*

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto di cinque disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Disposizioni intorno alla vendita minuta delle be-

vande nei comuni chiusi; Istituzione di scuole pratiche e speciali di agricoltura; Provvedimenti relativi alle quote minime di imposta sui terreni e sui fabbricati; Impianto graduale del servizio telegrafico; Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge concernente il bonificamento dell'Agro romano.

Si proceda alla chiama.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Peruzzi e Mariotti Filippo.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Peruzzi e Mariotti Filippo.

Do lettura della proposta:

“ *Articolo unico.* È autorizzato il municipio di Firenze ad eseguire la sua deliberazione di tumulare in Santa Croce la salma di Niccolò Matas, architetto della facciata di quel tempio, e quella di Francesco Puccinotti. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi per isvolgere questa proposta di legge.

Peruzzi. In poche parole svolgerò questa proposta di legge; la quale non tende ad altro, che a dare sepoltura ai cadaveri di due uomini benemeriti della scienza e delle arti, morti nel 1872; cadaveri, i quali, da quell'epoca in poi, sono depositati in terra, in una stanza mortuaria, perchè l'autorità municipale di Firenze si riserbò appunto di destinare ad essi una tumulazione distinta. Molte deliberazioni dal Consiglio comunale di Firenze sono state prese a tal uopo; ed alcune non hanno incontrato l'approvazione del Governo. Finalmente nel 1879 fu deliberato di tumularli entrambi in Santa Croce. Alla comunicazione di questa deliberazione, tanto il ministro dell'interno, quanto il ministro dell'istruzione pubblica, risposero riconoscendo la convenienza e la giustizia di detta deliberazione, in considerazione dei titoli di quei due egregi uomini; e promisero di presentare, fin dal 1880, un disegno di legge al Parlamento a tal uopo.

Ma insorsero delle questioni di competenza tra il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'istruzione pubblica: e quindi la cosa non ha avuto più seguito, e quei due cadaveri giacciono sempre sopra terra fin da quell'epoca.

La suprema convenienza di un simile provvedimento non ha mestieri di essere lungamente dimostrata. Anzi per il Puccinotti non occorre di dire neppure una parola: basta pronunziare il suo nome, perchè tutti consentano nella nostra proposta.

Il Matas, non meno illustre nell'arte di quello che Puccinotti lo fosse nella scienza ed anche nelle lettere, giacchè fu uno scrittore forbitissimo, ha il pregio di avere ideato e condotto gratuitamente in pochi anni a compimento la facciata del tempio di Santa Croce. È uso di molti paesi ed anche del nostro, che gli architetti di un'opera, e segnata-

mente di un tempio, siano sepolti vicino alla loro opera. Questa è la ragione per la quale il Consiglio comunale di Firenze, deliberò anche per il Matas questa onoranza.

Io confido che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, i cui predecessori e forse egli stesso si sono sempre dimostrati favorevoli a questa deliberazione del Consiglio comunale di Firenze; confido, dico, che l'onorevole ministro vorrà consentire che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Che la questione sollevata dai nostri onorevoli colleghi Peruzzi e Mariotti intorno alla tumulazione di due uomini per diversi titoli illustri, quali furono il Puccinotti ed il Matas, debba avere dopo 13 anni una soluzione, è cosa del tutto evidente.

Quindi il Ministero in questa parte concorda perfettamente con i due proponenti la proposta di legge, testè letta, e crede che la questione debba esser senz'altro sciolta e definita. Per parte mia, nulla dicendo dei meriti del Puccinotti, accetto volentieri le considerazioni che intorno all'architetto Matas furono fatte dall'onorevole Peruzzi. In questo senso non solo sono contento che la proposta di legge fatta dai nostri onorevoli colleghi sia presa in considerazione dalla Camera, ma sarò molto soddisfatto se essa sarà tramutata in legge, affinchè sia fatta giustizia anche a questi due illustri che da tanto tempo la aspettano. Il Governo quindi accetta di prendere in esame la proposta di legge.

Peruzzi. Ringrazio l'onorevole ministro.

Presidente. L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare di prendere in esame la proposta di legge presentata dagli onorevoli Peruzzi e Mariotti Filippo.

Pongo a partito di prendere in esame detta proposta.

(È ammesso.)

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Vigna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Vigna. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la leva di mare sui giovani nati nel 1865.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione sul bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il culto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1885-86.

La Camera ha approvato l'articolo 1° del disegno di legge e la tabella A, che si riferisce al Ministero di grazia e giustizia. Ora passeremo all'articolo 2.

Nè do lettura:

“ L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

“ Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo per il culto* quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

“ Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. ”

La discussione è aperta su questo articolo 2°.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei.

Amadei. Io ho chiesto di parlare per alcune interrogazioni all'onorevole ministro di grazia e giustizia, riguardanti il regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, e per richiamare specialmente la sua attenzione sopra una considerevole somma in rendita, che trovasi giacente presso lo stesso Commissariato, mentre dovrebbe essere adoperata secondo le prescrizioni chiare ed esplicite della legge 19 giugno 1873, sulle quali nessuno ha elevato dubbi, a scopo cioè di beneficenza nella città di Roma.

L'onorevole ministro ricorderà come nel set-

tembre del 1879 venisse soppressa la Giunta liquidatrice e creato il regio Commissariato, con l'incarico di porre termine entro due anni alle operazioni che rimanevano a compiersi per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma. Passati i due anni, fu necessaria una proroga per legge a tutto il mese di settembre 1881; e poscia un'altra fino al luglio del 1882. Nella concessione di quest'ultima proroga venne pure stabilito, che se il regio Commissariato avesse avuto bisogno di altre dilazioni, esse potevano essere accordate per decreto reale, ma solo per quel tempo giudicato strettamente necessario al compimento della sua gestione.

E per decreti reali furono infatti accordate altre due proroghe, l'ultima delle quali scade al 5 settembre di quest'anno.

Il ministro guardasigilli ha presentato, pochi giorni addietro, un disegno di legge per porre fine alle ripetute dilazioni, per sopprimere il regio Commissariato ed istituire quell'Ente speciale per la beneficenza ed il culto, di già stabilito potenzialmente dall'articolo 3 della citata legge.

Io non ho autorità quanta ne vorrei per potere lodare efficacemente la iniziativa dell'onorevole ministro, la quale pone termine ad una condizione di cose che reca grande nocimento agli enti che dalla legge di soppressione del 1873 erano chiamati a risentirne grandi vantaggi; perchè le rendite delle case soppresse dovevano essere già da tempo devolute all'istruzione ed alla beneficenza in Roma.

Il mio discorso non è ispirato a recriminazioni contro l'amministrazione della Giunta liquidatrice o del Commissariato.

Certo, che se io volessi fare censure il campo sarebbe vastissimo. Potrei dire che la legge del 1873 non è stata eseguita, perchè la rendita, appartenente alle corporazioni ecclesiastiche aventi per iscopo la istruzione, doveva essere intestata all'ente a cui quella rendita era devoluta e pure tale intestazione non è stata mai fatta. Potrei domandare: come mai è avvenuto che, mentre negli allegati del disegno di legge presentato dal ministro De Falco nel maggio 1873 il patrimonio delle corporazioni ecclesiastiche di Roma, destinato all'istruzione, si calcolava a lire 1,200,000, poco alla volta questo patrimonio sia andato scemando per eliminazione di rendite e sia stato finalmente ridotto ora a lire 87,000? Potrei fare la stessa domanda sul fondo di beneficenza, e potrei farne altre mille; ma a che gioverebbe ora di sollevare sì gravi questioni?

Verrà forse un tempo nel quale saranno de-

scritte le vicende per le quali è passata la soppressione degli enti ecclesiastici di Roma, ed allora appariranno tutte le influenze, tutti i mezzi che sono stati adoperati per volgere ad altri scopi i beni destinati al comune di Roma da una legge dello Stato.

Nè si può dire che il danno della città di Roma sia andato a vantaggio dello Stato; il che sarebbe stato meno male. Al contrario le finanze stesse dello Stato ne hanno avuto danno, perchè se quelle rendite fossero state date al comune, come prescriveva la legge, le finanze comunali sarebbero state in migliori condizioni e minore sarebbe stata in conseguenza la somma necessariamente richiesta al Governo per concorso ai lavori edilizi.

Ma, come vi ho detto, trattasi ormai di fatti compiuti, dai quali si può ricavarne soltanto insegnamento per l'avvenire. Adesso la liquidazione è stata ultimata; ed il comune ha avuto per la istruzione primaria una quota stabilita in lire 87,500 di rendita.

Alla Congregazione di carità sono state assegnate lire 30,000; alle scuole ed Istituti per istruzione secondaria, lire 45,000.

Sopra altri assegni di indole ecclesiastica vi sarebbero molte osservazioni da fare, se fosse questo il luogo di entrare in discussioni di ordine religioso.

Gli assegni che ho indicati provengono dalle rendite delle corporazioni soppresse, le quali avevano per iscopo la istruzione primaria e secondaria.

Le altre rendite provenienti da corporazioni diverse, secondo l'articolo 3º della stessa legge, dovevano essere costituite in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma. E questo fondo dovrà essere considerevolissimo col tempo, dovrà raggiungere il milione, quando cesseranno cioè tutte le pensioni e gli altri pesi temporanei.

Per ora, dalla relazione ultima, fatta dal regio Commissariato alla Commissione di vigilanza, risulta che "questo fondo ascende a lire 120,850.56, e andrà annualmente migliorando e potrà in pochi anni offrire mezzi di più larghi aiuti alla beneficenza nella città di Roma."

Questa relazione ha la data del 1884, e nel bilancio compilato dalla stessa amministrazione a tutto il 30 giugno 1885 troviamo già l'assegno migliorato, perchè sono iscritte queste due cifre: per il Fondo del culto lire 500,000, per beneficenza lire 100,000.

Egli è appunto su questa ultima somma di lire 100,000 di rendita annua che io richiamo l'at-

tenzione dell'onorevole ministro. Dal momento che la legge è chiara e non permette alcun dubbio sulla erogazione di tale somma, perchè non la date subito al comune di Roma, o alla congregazione di carità, o agli ospedali, perchè la adoperino come fondo di beneficenza? Il comune di Roma ha nel suo bilancio stanziato assai più di un milione per scopi diversi di beneficenza; perchè non dovrebbe essere sgravato di quelle 100,000 lire che provengono da enti soppressi nella città stessa? Se preferite dare tal somma alla congregazione di carità e agli ospedali fatelo pure; tornerà sempre a vantaggio del comune, il quale potrà diminuire i contributi che ha iscritti per la Commissione di carità e per gli ospedali.

Termino augurandomi che l'onorevole ministro voglia riconoscere quanto sia legale e giusta la mia domanda; augurandomi pure che il nuovo disegno di legge da lui presentato provveda alla liquidazione definitiva dell'Asse ecclesiastico di Roma, in modo esattamente corrispondente al concetto e alla lettera della legge del giugno 1873. E riconoscendo giusta la mia domanda sono sicuro che egli darà immediatamente le istruzioni necessarie perchè il fondo, trattenuto ora nelle casse del regio Commissariato, sia dato a quegli enti di beneficenza, ai quali non si può negare senza manifesta violazione di una legge dello Stato. (*Benissimo!*)

Presidente. Onorevole Solimbergo, se Ella desidera parlare nella discussione generale, le do facoltà di parlare; ma ove Ella volesse esaminare qualche questione relativa ai capitoli, le riserverei a tempo opportuno la facoltà di parlare.

Solimbergo. Desidererei parlare relativamente alle congrue.

Presidente. Allora potrebbe parlare al capitolo 36.

Solimbergo. Mi pare che possa essere anche tema di discussione generale.

Presidente. Ma siccome ci sono altri oratori iscritti sul capitolo 36, mi pare che anche Ella possa iscriversi su quel capitolo.

Solimbergo. Vuol dire che resterei iscritto per primo ed avrei la precedenza.

Presidente. Perdoni, Ella si è iscritto nella discussione generale, mentre primo iscritto sul capitolo 36 è l'onorevole Ercole.

Ercole. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Ercole. Se l'onorevole Solimbergo lo desidera, gli cedo la mia volta; purchè rinunci a parlare nella discussione generale.

Presidente. Allora rimane inteso che l'onore-

vole Solimbergo parlerà pel primo quando verrà in discussione il capitolo 36.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torlonia.

Torlonia. Desidero di associarmi alle considerazioni svolte dall'onorevole Amadei, che ha richiamata l'attenzione del ministro sull'assegnamento fatto al comune di Roma, sui beni provenienti da corporazioni religiose, dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico. Considerazioni se non di diritto almeno d'equità debbono rendere l'onorevole ministro di grazia e giustizia quanto più può propenso e largo nell'assegnazione di questi fondi all'amministrazione municipale di Roma.

Se non che parecchi di questi fondi che avrebbero dovuto essere assegnati al comune in forza della legge di soppressione delle corporazioni religiose, vennero invece destinati per uso di pubbliche amministrazioni; ed anzi taluni non adibiti neppure esclusivamente per questo scopo.

E basti considerare che del convento dei Filippini, il quale era stato espropriato per il prezzo di lire 136,470. 77, si è voluta e ottenuta la pigione annua di lire 14,826. 24 per la sola parte necessaria alla Corte di assise, ai tribunali, alla procura del Re, non essendo il municipio obbligato a provvedere i locali per la procura generale e per la Corte di appello.

Furono le corporazioni religiose anche ristrette in alcuni pochi locali, e la spesa per l'adattamento di questi non fu fatta sopportare al demanio pubblico, ma bensì fu messa a carico dell'amministrazione della Giunta liquidatrice. Questo ha fatto sì che ne è venuta una diminuzione del fondo che essa amministra.

Inoltre convien ricordare che per disposizioni legislative si accordavano al comune di Roma sia le biblioteche, sia gli oggetti d'arte od altro che si fosse trovato negli ex-conventi. Ma, in realtà, questi oggetti e questa preziosa suppellettile fu devoluta al Ministero dell'istruzione pubblica.

In ultimo abbiamo che la Giunta liquidatrice, fra le spese annue che sostiene, ha pure incluso un assegnamento di 160 mila lire per la fabbrica di San Paolo. Prescindendo dalla questione se doveva comprendersi questa spesa fra quelle indicate nel primo capoverso dell'articolo 3, nel quale sembra che si abbiano di mira soltanto le spese di mantenimento e di conservazione degli edifici sacri ed ecclesiastici, piuttosto che quelle per la costruzione di nuovi edifici, prescindendo, diceva, da tutto ciò, converrebbe in tutti i casi di esaminare ponderatamente se, essendo quasi compiuta la ricostituzione della basilica e del portico,

sia necessario mantenere tutta intera quella grave spesa a carico del patrimonio destinato ad uso di beneficenza e di religione, che amministra il regio Commissariato.

Queste 160,000 lire e le altre molte spese a cui ho accennato sono venute a diminuire grandemente il patrimonio del quale disponeva la Giunta liquidatrice di Roma, e porteranno per conseguenza che l'assegnamento dei fondi che si farà al comune sarà molto minore di quello che avrebbe potuto essere.

Certamente ragioni di stretto diritto non possono accamparsi dal municipio di Roma; ma ragioni di equità, che sottopongo alla prudenza dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, ve ne sono molte.

Il comune, infatti, deve provvedere ad urgentissimi bisogni per il servizio ospitaliero di Roma e per la beneficenza, e tutto ciò deve fare quasi esclusivamente con le sue forze, non avendo finora che un tenuissimo assegno in proporzione di quello che sperava dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico.

I rappresentanti del municipio di Roma avrebbero voluto almeno esaminare lo stato del patrimonio dell'Asse ecclesiastico: ma questo, onorevole ministro, non fu loro affatto consentito; e non hanno potuto fare altro che ricavare qualche notizia dalle diverse relazioni che erano presentate alla Camera dei deputati.

Fatto queste osservazioni, mi associo alla proposta dell'onorevole Amadei, la quale è ispirata al desiderio che il comune possa meglio provvedere ai bisogni ospitalieri e di carità, a cui dovrebbero servire principalmente quelle rendite, che non fosse altro, per una ragione di equità, dovrebbero in maggior copia pervenire all'amministrazione municipale di Roma.

Il bilancio comunale della capitale, che è aggravatissimo per tanti servigi, se potesse avere tutto ciò che dovrebbe venirgli dalla soppressione delle corporazioni religiose in Roma, potrebbe essere scemato di un peso di circa un milione di lire.

E con tanti impegni che esso ha verso lo Stato, per l'adempimento della legge di concorso, e per i lavori edilizi, certo questo sgravio sarebbe di grandissima utilità.

Io perciò invoco dall'onorevole ministro di grazia e giustizia un provvedimento immediato, perchè voglia vedere, se in linea, non di diritto, ma almeno di equità, il comune di Roma possa sperare di avere un concorso più largo di quello che ha avuto finora dalla Giunta liquidatrice, la

quale è quasi al termine del suo compito. Coloro che son preposti all'amministrazione del Commissariato ben conoscono tutte queste cose; almeno i commissari passati di ciò si mostravano consapevoli nelle loro conversazioni famigliari. Quindi io spero che l'onorevole ministro li troverà consenzienti nei provvedimenti che crederà di prendere relativamente alle raccomandazioni che ho avuto l'onore di rivolgergli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Dirò poche parole in risposta agli onorevoli preopinanti.

La questione dell'Asse ecclesiastico di Roma è estranea interamente alla presente discussione, cioè al bilancio del Fondo per il culto. Essa forma un'amministrazione a parte.

Non pertanto io sento il debito di dire che farò tesoro delle avvertenze che mi furono fatte, e rivolgerò la mia attenzione specialmente sulle cose più urgenti alle quali si è accennato.

Ma indipendentemente da ciò io prego gli onorevoli preopinanti di rammentare, che nel gennaio di quest'anno, l'onorevole deputato Mazza mosse interrogazione al ministro guadasigilli, appunto per sottoporre a censura il modo onde si sarebbe proceduto all'erogazione di talune somme. Allora io esposi alla Camera una serie di considerazioni, nelle quali feci una breve storia dell'Asse ecclesiastico di Roma, ed indicai il modo e la misura delle erogazioni. Feci notare che si era proceduto alla ripartizione delle rendite giusta l'articolo 2 della legge del 1873, per quei beni già venduti, appartenenti ad enti soppressi, la cui speciale destinazione era la cura degli infermi, o l'istruzione pubblica, o la cura delle anime. Una porzione infatti ne fu assegnata al Ministero della pubblica istruzione, una alla Congregazione di carità della città di Roma, ed un'ultima alle parrocchie. E l'assegnamento di lire 200,000 alla basilica di S. Paolo non pregiudica il comune nei suoi diritti, perchè è prelevato sul patrimonio non soggetto a devoluzione per iscopo d'istruzione.

Tra le accuse che si muovevano vi fu quella che, mentre l'articolo 3 di quella legge stabiliva che il fondo di religione e di beneficenza, che sarebbe stato il residuo di tutto il patrimonio convertito, dedotte queste ripartizioni, doveva essere erogato per legge, ciò non ostante, in vari anni, si erano fatte delle erogazioni alla Congregazione di carità, senza legge di sorta. Allora io

cercai, e credo di esser riuscito nel mio intento, di chiarire la posizione delle cose.

L'articolo 3 prevedeva (io dissi allora e ripeto adesso) che si sarebbe fatta tra breve quella legge che avrebbe dovuto ordinare tutto il patrimonio ecclesiastico: poichè in quell'articolo 3 si dice: di questo fondo di religione e di beneficenza si disporrà nel modo come sarà determinato dalla legge preveduta dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie. Ma la legge indicata non è stata fatta, nonostante che siano corsi parecchi anni. In mancanza di questa legge, non si sarebbe potuto fare nessuna erogazione; ciò non pertanto, la Congregazione di carità di Roma ebbe in parecchi anni, varie somme le quali sono state come un'anticipazione di quelle le quali, in processo di tempo, avrebbero dovuto esser date in virtù di disposizione di legge. Soggiunsi che avrei presentato un disegno di legge al Parlamento, per obbedire alle prescrizioni della legge del 19 giugno 1873, e specialmente all'articolo 3 della medesima.

L'amministrazione del Fondo di religione e di beneficenza della città di Roma, proveniente appunto dalla conversione di tutto il suo patrimonio ecclesiastico, dovendo essere regolata per legge, fino a quando non si verrà a formare la legge ordinatrice di tutto il patrimonio ecclesiastico, diviene indispensabile una legge transitoria, che regoli questo fondo di religione e di beneficenza. Ora questo disegno di legge io l'ho già presentato. Il concetto fondamentale se ne può compendiare in brevissime parole.

Deve certo cessare il Commissariato dell'Asse ecclesiastico, che è il successore della Giunta liquidatrice: fin dal 1879 fu istituito come qualche cosa di transitorio; ma è necessario però che vi sia un ente governativo il quale amministri il fondo di religione e di beneficenza che si può dire già costituito, e che, con l'andar degli anni, si aumenterà di molto, perchè cesseranno le pensioni ai religiosi che gravano appunto sopra tutto il complesso del patrimonio ecclesiastico della città di Roma.

Per quanto siano transitorie, le operazioni relative a quest'Asse ecclesiastico non possono cessare in breve durata di tempo.

Imperocchè vi sono ancora litigi da sostenere, benchè siano pochi in paragone di quelli che ci erano, per rivendicare proprietà ecclesiastiche; vi sono oltre a ciò vendite alle quali bisogna ancora procedere, perchè non è tutto venduto il patrimonio. Le vendite che già sono avvenute, danno origine a pagamenti in varie rate, e per conseguenza bisogna aspettare che queste rate

siano pagate, e quando non siano pagate, sostenere delle liti, sia per le vendite in danno, sia per la coercizione. E da ultimo, bisogna altresì provvedere al continuo pagamento delle pensioni fino a che non si estinguano con la vita degli attuali godenti.

Quindi la stessa delegazione governativa dovrà essere chiamata a compiere queste operazioni che direi di ultimo stralcio.

Finalmente il concetto che informa questo disegno di legge, è di rendere al tutto simile la condizione dell'Asse ecclesiastico di Roma al Fondo per il culto, che è soggetto, con un bilancio di entrata e di spesa, al voto del Parlamento.

Il bilancio del Fondo di religione e di beneficenza della città di Roma, finora, sta semplicemente sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia.

Così l'erogazione per gli usi religiosi, e l'erogazione per la beneficenza della città di Roma avranno l'approvazione del Parlamento, oltre all'esame dei conti consuntivi.

Mi pare, da queste parole, che possano gli onorevoli preopinanti convincersi come, nelle cure del Governo, ci sia anche quella di provvedere, il meglio che sia possibile, alle condizioni dell'Asse ecclesiastico della città e provincia di Roma.

Presidente. L'onorevole Amadei ha facoltà di parlare.

Amadei. Io ho seguito attentamente le ragioni, che ha esposte l'onorevole ministro guardasigilli per dimostrare la necessità che il regio Commissariato od altri enti parziali autonomi seguitino ad esistere per lo stralcio, vale a dire per le vendite che ancora restano a fare, per le pensioni che si debbono ancora pagare, le quali sono molto diminuite, ma non possono essere terminate, e per tutta infine quella liquidazione amministrativa non facile in un patrimonio così grande.

Però faccio osservare all'onorevole ministro, che nel bilancio presentato dal regio Commissariato, sono già calcolati tutti quei pesi di pensioni, di oneri pel culto, ed anche per beneficenza, come sarebbero le 30 mila lire alla Congregazione di carità di Roma. Oltre tutte queste spese restano in cassa 150 mila lire di rendita, le quali sono state divise, come ho detto, 50 mila pel culto e 100 mila per beneficenza.

Ora il mutamento del Commissariato, in quell'altro ente che già era stato preveduto dalla prima legge sulla soppressione delle corporazioni religiose non impedisce che l'onorevole ministro fac-

cia l'erogazione delle somme già pronte nelle casse del regio Commissariato.

Quanto poi al concetto che ha ispirato il nuovo disegno di legge, io non dubito che sia degno della fama e della dottrina del nostro illustre guardasigilli. Solamente mi permetto di ricordare che la ragione per cui non fu estesa la legge generale della soppressione delle corporazioni religiose a Roma, ma si fece una legge speciale, fu quella di voler ben stabilire che, sopra i beni delle corporazioni religiose di Roma, lo Stato non dovesse ricavarci alcun lucro, e per questo venne chiaramente stabilito nell'articolo 2, che tutti i beni provenienti dalle corporazioni religiose di Roma dovessero essere devoluti al fine per cui quelle corporazioni erano state fondate.

Non dubito che questo concetto altamente morale e civile, e direi anche politico, sia stato considerato dall'onorevole ministro nel nuovo disegno di legge che ha presentato alla Camera.

Presidente. L'onorevole Torlonia ha facoltà di parlare.

Torlonia. Ringrazio l'onorevole ministro dell'intenzione che addimostra di secondare il comune di Roma nella ripartizione del patrimonio che perverrà dalla direzione amministratrice dell'Asse ecclesiastico. È una questione che, non incidentalmente nel corso di una discussione del bilancio, ma dovrebbe trattarsi in una discussione speciale.

Perciò ora non credo di trattenere la Camera, richiamandola sopra alcuni fatti che hanno cagionato una diminuzione del patrimonio amministrato dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma; dal che ne viene la conseguenza che il municipio della città medesima alla ripartizione di questi fondi si troverà il patrimonio di già assai diminuito.

Citerò semplicemente alcune cifre. Quando nel 1871 si disponeva che, per il trasferimento della capitale a Roma, il Governo, considerando la necessità di occupare in detta città edifici ed altri luoghi appartenenti a corporazioni religiose, potesse prenderne possesso con decreto reale deliberato dal Consiglio dei ministri, si aggiunse che a detti Corpi sarebbe stata data una rendita 5 per 100, parial reddito netto degli immobili espropriati.

Ora, la valutazione di questi immobili non fu fatta secondo una stima, bensì secondo il valore locatizio che era denunziato dagli stessi religiosi, i quali forse tendevano a diminuire il valore degli stabili che occupavano.

Da ciò ne è avvenuto che furono date 300,000

lire soltanto per l'ampio fabbricato del Gesù; 179,000 lire per il convento dei Santi Apostoli; 136,000 per quello dei Filippini. E il comune in questo locale dei Filippini, che avrebbe dovuto venire a lui, deve spendere in fitto 14,000 lire per tenerci i tribunali, onde adempiere alla legge. Il comune di Roma si trova quindi in una condizione veramente strana rispetto al patrimonio ecclesiastico, perchè invece di risentirne vantaggi, finora non ne ha risentito che inconvenienti.

Spero, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che per l'avvenire questo stato di cose abbia a cambiarsi; ma certo, sino al momento presente non successe delle cose tali per cui il comune non ha risentito assolutamente il minimo beneficio.

Ho veduto poi che sta iscritta la somma di 160,000 lire nel bilancio del fondo della Giunta liquidatrice di Roma per la basilica di San Paolo, prima ancora che fosse liquidato il dare e l'avere a scopo di beneficenza e di istruzione.

E queste 160 mila lire sono, naturalmente, benissimo spese per portare a compimento quell'opera: ma che debbano poi andare a detrazione di un fondo che è destinato a beneficenza, ad istruzione, è una cosa della quale il municipio di Roma non saprà mai darsi ragione.

Ripeto che queste mie parole vengono incidentalmente in una discussione del bilancio. Ma prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e dico pure che c'è qui tanto da poter fare realmente una seria discussione per vedere se in questa liquidazione dell'Asse ecclesiastico il comune di Roma abbia avuto quel che è giusto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Io prendo a parlare non per fare un discorso, ma solamente per rivolgere alcune interrogazioni all'onorevole ministro, e per congratularmi tanto coll'Amministrazione del Fondo pel culto, quanto con la Commissione generale del bilancio, pei miglioramenti che finalmente vegghiamo apportati a questo bilancio la di cui amministrazione in passato diede luogo a vive discussioni in questa Camera, e fuori, non tanto per difetto negli egregi uomini che vi erano preposti, quanto per le complicazioni stesse delle sue funzioni, del suo organismo, e maggiormente per tutti gl'inconvenienti che nei primi tempi nelle attinenze col Demanio, che succedette agli enti soppressi, ed in quelle con i pensionati ed altro doveva suscitare, a che man mano sono andati regolarizzandosi.

E mi congratulo oggi col suo abile, e solerte

amministratore perchè egli ha potuto realizzare, e per la prima volta ciò che altri non potè, e fu spesso rilevato nella Camera, vale a dire di venire in soccorso ad una classe, la quale merita tutta l'attenzione del Governo, e del Parlamento, alludo a quella dei parroci più poveri...

Presidente. Onorevole Fili-Astolfone, quest'argomento si riferisce al capitolo 36, sul quale altri oratori sono iscritti. Se Ella intende anche parlarne la iscriverò a quel capitolo.

Fili-Astolfone. Ho finito, onorevole presidente. Non diceva altro che una parola su questo; e mi basta avere accennato l'argomento, per completarlo dopo. E faccio soltanto osservare all'onorevole Capo che io appartengo alla Commissione di alta sorveglianza, ma non ai componenti il Consiglio dell'amministrazione; quindi lo ringrazio delle sue cortesi dichiarazioni.

Ed ora alla interrogazione all'onorevole ministro.

Fu istituita con decreto del 23 marzo 1883 una Commissione dal Ministero delle finanze, la quale doveva avvisare al modo con cui le leggi sulla soppressione, e conversione del patrimonio ecclesiastico erano state applicate. Io non entrerò nel lungo e faticoso lavoro compiuto da questa Commissione presso il Ministero delle finanze.

Merzario. Non c'è questo lavoro!

Fili-Astolfone. Prego l'onorevole Merzario a credere che quel lavoro da un anno è compiuto, e che con una elaborata, e dotta relazione dell'onorevole senatore Finali che presiedeva la detta Commissione, fu rassegnato al ministro delle finanze.

In gran parte quel lavoro riguardava l'interesse dei comuni in generale, e specialmente quelli della Sicilia, che furono chiamati pei primi a partecipare, non per favore ma per un sentimento di giustizia, al quarto che veniva loro attribuito dalla stessa legge, e la Commissione, avvisando pure che i procedimenti seguiti dal Ministero per quanto si riferiva alle cose amministrative e giudiziarie non potevano esser diversi da quelli che aveva fino allora seguiti, votava il seguente ordine del giorno:

“ Considerato che per i pronunciati dei magistrati e per parere espresso dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione non avrebbe potuto adottare provvedimenti diversi da quelli finora seguiti coll'applicazione della legge 30 luglio 1876; e riconosciuta altresì conforme allo spirito di giustizia che informava la legge una ulteriore concessione ai comuni del regno... essere conveniente a questo uopo un provvedimento legislativo. ”

La Commissione adunque, come vede l'onorevole Merzario, compì il suo lavoro nel 1884.

L'onorevole ministro delle finanze comprendeva che, per presentare un provvedimento legislativo occorreva anche l'opera e la intelligenza dell'onorevole guardasigilli; ed egli infatti, a premura di alcuni componenti la Commissione, comunicò questo lavoro al ministro di grazia e giustizia. L'onorevole ministro Giannuzzi-Savelli aveva promesso di portarvi tutta la sua attenzione e dopo di lui anche l'onorevole Ferracciù. Io rivolgo ora la stessa preghiera all'onorevole Pessina, perchè voglia prender cognizione di questo lavoro, vedere se le proposte fatte da quella Commissione possono tradursi in un disegno di legge, in una parola definire questa eterna questione, la quale finchè non regolata sarà causa anche di involontarii attriti tra il Demanio ed il Fondo per il culto, che da ogni parte assediato, e con mezzi sempre deficienti ai bisogni non sa come soddisfare agli impegni cui deve corrispondere.

Ecco a che si riduce la mia breve osservazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Tutte le volte che discutessi il bilancio del Ministero di grazia e giustizia io mi sento in dovere di protestare contro l'esistenza di questa amministrazione che si chiama Fondo per il culto. Anche quest'anno, peccatore impenitente, ma convinto profondamente, io vengo a spezzare una lancia contro l'esistenza di questa amministrazione. Non guardo però la questione sotto l'aspetto degli amministratori; anch'io mi unisco all'onorevole Fili-Astolfone nel tessere le lodi di quelli che oggi, oggi soltanto amministrano bene questo Fondo per il culto, e sono tanto più lieto di fare queste lodi in quanto io non faccio parte del Consiglio di amministrazione, e sono pienamente disinteressato in ciò.

Fili-Astolfone. Chiedo di parlare per un fatto personale. (*ilarità*) Io sono commissario parlamentare, non sono del Consiglio. Bisogna distinguere.

Lazzaro. Certamente; distinguo.

Presidente. Permetta, onorevole Lazzaro: l'onorevole Fili-Astolfone rappresenta la Camera in quella Commissione di vigilanza.

Lazzaro. Se rappresenta la Camera, io mi congratulo con tutta la Camera. (*Si ride*) Adunque io non guardo la questione come coloro che amministrano questo Fondo; e ripeto credo che questa amministrazione del Fondo per il culto non abbia più ragione di essere.

Siffatta amministrazione fu creata nel 1866, quando il Parlamento italiano credette di risol-

vere il gravissimo problema della soppressione delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici minori, e della conversione degli enti ecclesiastici maggiori.

Allora si credette opportuno di creare un'amministrazione speciale, affinché la pubblica opinione non credesse che questa legge di un criterio eminentemente politico, sociale ed economico, avesse uno scopo fiscale. Quanto alla istituzione dell'amministrazione del Fondo per il culto essa si fonda in un concetto eminentemente politico, che io approvo altamente; ma che cosa doveva essere in ultima analisi? Un'amministrazione liquidatrice; cioè doveva da una parte riscuotere i proventi della conversione dell'Asse ecclesiastico, e dall'altra pagare gli oneri che gravavano sullo stesso.

Perchè questa operazione potesse compiersi bastavano alcuni anni, al massimo 7 od 8. Ma cramai siamo al ventesimo anno che quest'amministrazione esiste, e tutti sanno in quali condizioni si è trovata e si trova. Essa, nata da un concetto di ordine politico, si è trovata alle prese con difficoltà di ordine amministrativo e finanziario; da una parte ha dovuto sottostare alle esigenze del demanio, dall'altra agli obblighi della legge; quindi ne è venuta la necessità di interpretare la legge in modo che ha sollevato i reclami di tutta Italia, reclami che hanno trovato spesso eco in questo Parlamento dal 1870 in fino ad oggi.

Tutti ricordano, almeno quelli che seggono nella Camera dal tempo che ci sono io, che i reclami contro l'amministrazione del Fondo per il culto sono stati sempre generali. Essa si vide alle strette, posta cioè tra l'uscio ed il muro, tra il Demanio che dava 10 e la legge che l'obbligava a dare 11; l'amministrazione del Demanio faceva sì che ai suoi creditori non dovesse dare che 10. E per dare 10 che cosa faceva? È arrivata fino a farsi pagare due volte dagli investiti delle chiese ricettizie delle provincie napoletane la tassa di ricchezza mobile.

Dunque la maggiore difficoltà per cui l'amministrazione del Fondo per il culto non ha potuto ben condurre la sua azienda, dipende dalla anomalia della sua istituzione.

È una istituzione direi quasi incompatibile con una retta amministrazione. Quando una istituzione non è retta da principii logici, da concetti che possano trovare la loro applicazione in norme corrette della pubblica amministrazione, facilmente cade in errori, ed in errori gravissimi. E chi soffre le conseguenze di questi errori? Le soffre il paese, e specialmente gli enti interessati.

Così si hanno innumerevoli liti tra l'amministrazione del Fondo pel culto e gli enti ecclesiastici; liti tra l'amministrazione del Fondo per il culto, ed i membri degli ordini monastici soppressi; liti (la Camera si maraviglierà) fra l'amministrazione del Fondo per il culto e lo Stato. Per esempio la Camera ricorda che l'amministrazione del Fondo per il culto ha avuto per parecchi anni una lite con l'Economato generale; quindi avete l'Economato generale, che è una amministrazione dello Stato, che litiga coll'amministrazione del Fondo per il culto, che è un'altra amministrazione dello Stato.

È intervenuto il Ministero; ma non ha avuto l'autorità di metter pace fra i litiganti, almeno fino a poco tempo fa. Voglio sperare che questa pace sia fatta. L'onorevole Merzario, che è relatore, mi fa cenno col capo di sì. Tanto meglio!

Dunque è un'amministrazione che litiga perchè la natura delle cose la costringe a far liti. Capirete che quando si fanno delle liti ci vogliono gli avvocati; e allora vi sono gli avvocati favoriti di qua, e di là, e si spendono migliaia di lire perfino per una sola citazione.

Infine si spendono danari a josa a danno del clero inferiore, dei membri degli ordini religiosi, e a danno anche dell'autorità dello Stato, il quale ha voluto istituire quest'ente a beneficio di coloro, che appartenevano a queste corporazioni religiose, o delle chiese ormai soppresses.

Per esempio, fra i moltissimi fatti che potrei narrare alla Camera ne citerò uno solo. Nella legge di soppressione del 1866 c'è un articolo il quale dice che gli assegni stabiliti dalla legge a favore degli investiti per le chiese ricettizie delle provincie napoletane, a misura che vengano a cessare per la morte degli investiti, debbano andare a beneficio dei comuni.

Perchè questa disposizione? Perchè le chiese ricettizie, dette altrimenti *comunie*, erano fondate dai comuni nell'interesse degli amministrati. Le rendite di queste chiese erano fornite dalle famiglie nell'interesse dei comuni e degli individui nati in quel comune. Ecco perchè furono dette *comunie*.

La legge di conversione ha riconosciuto la legittimità di poter restituire ai comuni questi fondi a misura che cessavano gl'investiti di prendere le rendite, a causa della morte loro. Ora è accaduto che in molti comuni sono morti parecchi di questi investiti.

Qualche comune ha esposto le sue pretese dicendo: ma tutte queste rendite che voi tenevate a beneficio di questi investiti addetti alle ricetti-

zie, perchè non le date a noi comuni, nell'interesse della pubblica beneficenza, cioè a dire a scopo eminentemente civile ed in esecuzione della legge? Sapete che cosa ha risposto l'amministrazione? Prima di rispondere, al solito, ha chiamato gli avvocati e si è fatta dare un parere. Un parere costa denari, ed ha quindi pagato il denaro che occorreva per questo parere. Poi, armatasi di questo parere, ha detto: non sono obbligata a dare ai comuni quello che essi domandano, perchè la legge intese di stabilire la reversibilità, come dicono i legisti, a favore dei comuni, quando tutti gli interessati fossero morti. Sicchè i poveri comuni debbono aspettare che tutti gli investiti dalle ricettizie muoiano, per avere il beneficio che la legge accorda.

Ed io lo so, perchè facevo parte della Commissione incaricata di esaminare quel disegno di legge; e ricordo che nel seno della Commissione non si aveva punto quest'intendimento. Si voleva fare un beneficio ai comuni, quando furono soppresses le chiese ricettizie, e questo beneficio non si è fatto punto. D'altra parte l'amministrazione del Fondo pel culto vi dice: ma come volete che io paghi, se il Demanio non mi dà quello che mi deve dare? Quindi liti continue, liti perenni, liti disgustose fra due enti che emanano dallo Stato, il Demanio da una parte, l'amministrazione del Fondo pel culto dall'altra; il demanio che vuol prendere per sè quanto più può prendere, e l'amministrazione del Fondo pel culto che non vuol dare quello che essa non può dare. Da questo stato di cose nasce una condizione insopportabile che costituisce una vera tortura per tutti quelli che hanno che fare o coll'amministrazione del Demanio o coll'amministrazione del Fondo pel culto.

Io non voglio entrare ora nei particolari del bilancio del Fondo pel culto. Io ho voluto guardare la questione da un punto di vista più elevato, dal punto di vista dell'istituzione dell'ente. Quando verremo alla discussione dei capitoli del bilancio, allora, occorrendo, riprenderò a parlare; ma per ora io voglio tenermi in una atmosfera superiore alle questioni di dettaglio, le quali ci farebbero perdere di vista la questione di principio, che è più importante.

Io l'anno passato trattai la medesima tesi, e mi parve che la Camera si mostrasse abbastanza persuasa delle ragioni che io adduceva perchè si venisse una volta all'abolizione di questa legge. Forse m'ingannai, ma aveva ragione di credere di non essermi ingannato; e perciò proposi un ordine del giorno con cui s'invitava il Governo

a presentare una legge per abolire l'amministrazione del Fondo per il culto.

A quella discussione era presente l'onorevole presidente del Consiglio, e sono dolentissimo che ragioni di salute non gli permettano di assistere a questa.

L'onorevole presidente del Consiglio, se ben rammento, perchè non ho presente il resoconto di allora, accettò in massima le mie idee; ritenne che l'amministrazione del Fondo per il culto dovesse abolirsi, ma invitò me a ritirare il mio ordine del giorno ed a prendere atto delle sue dichiarazioni che cioè in breve tempo il Governo avrebbe presentato un disegno di legge appunto per lo scopo che io mi proponeva.

Oggi di questo non si parla più, e non sappiamo quali siano le opinioni del guardasigilli. Ma noi abbiamo davanti un uomo che ispira tutte le sue azioni a dei principii, e che nei suoi criteri amministrativi si fa regolare da concetti molto corretti; e non voglio credere che in questa questione così importante possa disconoscere che l'amministrazione del Fondo per il culto è un'amministrazione temporanea, provvisoria, che deve cessare.

Ma in che modo deve cessare? La cosa è semplicissima: un disegno di legge nel quale, per esempio, si dica: l'amministrazione del Fondo per il culto, creata colla legge dell'agosto 1866, è soppressa. Le sue attribuzioni vengono regolate nel modo seguente, cioè: quel che riguarda la liquidazione e stralcio per conversioni, cioè la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, passerà al Ministero delle finanze; quel che riguarda il pagamento delle pensioni, passerà al Ministero del Tesoro, e quel che riguarda atti di giurisdizione e questioni ecclesiastiche passerà al Ministero di grazia e giustizia. Ecco in qual modo l'amministrazione del Fondo per il culto sparirebbe.

E gli impiegati sarebbero messi in disponibilità, o addetti alle diverse amministrazioni, secondo la legge del 1862.

Questa, secondo me, sarebbe una cosa semplicissima. Però parliamoci schiettamente. Il bene è sempre nemico dell'ottimo. Io trovo che le idee dell'onorevole guardasigilli sono ottime. Però, se non erro, egli ha creato una commissione di uomini competentissimi. Ma, onorevole guardasigilli, non crede Ella, che questa Commissione non conchiuderà nulla? E vi è una ragione; perchè in quella Commissione, benchè composta di uomini eminenti, vi sono opinioni divergenti; per cui è proprio il caso di dire: *Tot capita tot sententiae*.

Perciò io credo che questa Commissione non

conchiuderà nulla; e intanto il Fondo per il culto continuerà ad esistere.

Io che mi sono occupato molto di questa azienda (dico questo perchè, ripeto, non vorrei essere frainteso) ho riconosciuto e riconosco l'attività, lo zelo, l'intelligenza e l'operosità di colui che è preposto a quest'amministrazione.

Io non ho alcuna ragione di non lodare il direttore generale Forni, ma per quanto egli faccia bene, non potrà mai riuscire a raddrizzare le gambe ai cani. Voi sciupate l'intelligenza di un uomo distintissimo, voi sciupate l'attività di molti impiegati che sonovi destinati, e non farete alcun bene.

Quindi, oggi, poichè veggo che la Camera non è nelle condizioni di vivacità, diciamo così, in cui era l'anno scorso, per l'assenza, se non altro, dell'onorevole presidente del Consiglio, non ripeterò le mie proposte; ho voluto però parlare su questo argomento, affinchè rimanga accertato che, anche quest'anno, si sono ripetute in questa Camera le medesime osservazioni (e non sono state le sole) degli anni scorsi; le quali tendono a questo: che, una volta per sempre, il Governo scioglia questa questione e vegga se sia possibile che cessi questa tortura continua a cui (per necessità fatale, ineluttabile, cui è sottoposta questa amministrazione) debbono sottostare tanto i membri delle corporazioni religiose soppresses, quanto i comuni, quanto i componenti delle chiese ricettizie, quanto tutti quei privati che hanno la dolorosa necessità di aver che fare con questa amministrazione.

Ho detto poc'anzi che non so se mi occorrerà di parlare di nuovo in occasione dei singoli capitoli; però, se mi si darà il destro, non mancherò di fare qualche osservazione d'indole generale, che io dirò *complexiva*.

Per ora pongo termine al mio dire ringraziando la Camera della cortesia con cui ha ascoltato le mie modeste ma convinte parole.

Presidente. Ha facoltà di parlare, per fatto personale, l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Ho bisogno di dare una spiegazione alla Camera intorno alle asserzioni dell'onorevole Lazzaro.

Presidente. Ma l'onorevole Lazzaro non ha bisogno di averla, onorevole Fili-Astolfone. (*Si ride*)

Fili-Astolfone. Se non all'onorevole Lazzaro io intendo dare alla Camera la mia spiegazione.

L'onorevole Lazzaro da vecchio parlamentare, come egli è, non avrebbe dovuto confondere le due cose: cioè, che io appartenga alla Commis-

sione di alta sorveglianza sul Fondo pel culto, insieme ad altri onorevoli membri dell'altro ramo del Parlamento e che oltre a questa poi, c'è un Consiglio di amministrazione (il quale non ha niente a che fare con quella Commissione), e del quale fanno bensì parte altri onorevoli colleghi, ma non io.

Quindi, se le allusioni dell'onorevole Lazzaro potevano avere un significato men che benevolo verso di me, io mi credo nel diritto di dirgli che si è ingannato e che per mio conto quando esprimo un giudizio, non obbedisco che alla mia sola convinzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Scusi, io cado dalle nuvole. (*Si ride*)

Io sono ingenuo, quando parlo; e tutti lo sanno. Sapevo benissimo che l'onorevole Fili-Astolfone è membro della Commissione di vigilanza parlamentare, e quindi che è, in certo qual modo, non molto interessato nella questione.

In ogni modo, è benevolmente inclinato a favore dell'amministrazione del Fondo per il culto, che egli ha l'alta missione di vigilare; altrimenti che cosa avrebbe vigilato se l'amministrazione non andasse bene?

Dicevo, che io sono più disinteressato in questo dell'onorevole Fili-Astolfone, perchè non sono nè amministratore, nè vigilatore. Ecco di quali interessi io intendevo di parlare.

Quindi il mio disinteresse resta tal quale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Innanzi tutto posso accertare l'onorevole Fili-Astolfone che le sue osservazioni richiameranno tutta la mia attenzione; e non solo studierò le cose da lui osservate, ma cercherò di dare ai suoi desideri ed ai problemi che ci ha posto innanzi, una soluzione concreta. Difatti i comuni di Sicilia reclamano la restituzione della tassa del trenta per cento sul quarto dei beni delle corporazioni religiose in quell'isola. E ci ha un lavoro della Commissione all'uopo istituita, che espresse il parere di doversi presentare analoga proposta di legge.

Quanto poi alle osservazioni fatte dall'onorevole Lazzaro, io dichiaro formalmente che non posso prendere impegno alcuno per l'immediata abolizione di un istituto com'è l'amministrazione del Fondo per il culto. Si potrà notare e censurare alcuni errori in cui può cadere un'amministrazione; e si ha, da parte del Governo, il debito di studiare quegli errori, e di vedere come ad essi rimediare.

L'istituzione dell'amministrazione del Fondo per il culto ha formato oggetto di varie discussioni nelle precedenti adunanze parlamentari semprechè si è trattato della discussione generale del bilancio per il Fondo del culto. Si è pure più volte messa innanzi la questione se debba o non debba continuare come un'amministrazione separata; e ricordo ancora un ordine del giorno della Camera che raccomandava la questione allo studio più accurato dei miei onorevoli predecessori. Ricordo pure che l'onorevole guardasigilli Villa presentò un disegno di legge indirizzato ad unificare tutti i vari servizi che concernono il patrimonio ecclesiastico. Egli diceva nella relazione che precede la sua proposta di legge, che era necessario di provvedere ad una condizione di cose assai confusa. E di fatti vi sono Economati in gran quantità in Italia, i quali presiedono alla amministrazione del patrimonio degli enti conservati. E quando avviene la vacanza dei medesimi, è necessario di amministrarne i beni. Oltre a ciò vi ha l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico della città di Roma simile all'amministrazione del Fondo per il culto, istituito con la legge del 1866-67 per il patrimonio di tutti gli enti soppressi.

Il pensiero era, certamente, lodevole, ma la proposta non ebbe la sorte di venire neppure in discussione, quantunque l'onorevole Villa si fosse adoperato con ogni studio ad incarnare il concetto di una amministrazione semplice ed una, a dipendenza del Ministero di grazia e giustizia.

Anch'io, appena assunto alla direzione del Ministero di grazia e giustizia, lessi un opuscolo, tra i tanti, che mi vennero alla mano in quei giorni, nel quale si accennava appunto alle cose dette oggi dall'onorevole Lazzaro, cioè ad una leggina semplice con la quale si sarebbe abolito il Fondo per il culto; dando una porzione delle attribuzioni al Demanio, ed altre dandone non so a quale altra amministrazione. Così si sarebbero risolti tutti i problemi.

A me parve sulle prime di trovare qualche cosa da farmi onore, perchè una idea semplice, facile, avrebbe ridotto al silenzio tutti coloro, i quali attaccavano l'amministrazione; ed avrebbe potuto fornirmi il mezzo di risolvere il problema e semplificare, con una piccola legge, un complicatissimo servizio.

Ma debbo dire all'onorevole Lazzaro, che quando esaminai da vicino tutta la materia, di cui si occupa l'amministrazione del Fondo per il culto, mi avvidi che la cosa non è così semplice come ad uno sguardo superficiale si può presentare. L'am-

ministrazione è complicatissima ed ha ancora molte e molte operazioni da dover compiere.

L'onorevole Lazzaro dice che quest'istituto è chiamato per la sua stessa natura a cessare. Ma questo non dimostra che debba essere immediatamente abolito; mi pare invece che debba essere riordinato, migliorato, soggetto a trasformazioni in un istituto più vasto.

Che cosa è questo Fondo per il culto? È il patrimonio, parte secolare e parte regolare, di enti soppressi, cioè parte integrante del patrimonio ecclesiastico. Or bene v'è un'altra parte del patrimonio ecclesiastico. Esso è quello degli enti non soppressi, ma conservati. E che cosa sono i beni di enti non soppressi, ma conservati?

Sono ancor essi parte integrante del patrimonio della Chiesa. Ora appunto perchè lo Stato non incamera questo patrimonio ecclesiastico, ma vuole che esso serva ai fini religiosi, e ne ordina soltanto la conversione, questo non può mai essere dipendente dall'amministrazione del Demanio; è necessario che vi sia un ente il quale custodisca, amministri questo patrimonio.

Quale fu l'idea che mi venne immediatamente? L'unificazione di tutti i servizi relativi alla proprietà ecclesiastica.

Essa è indispensabile e da questo lato è lodevole il concetto al quale s'ispirava la proposta dell'onorevole Villa; ma quella proposta mentre unificava i servizi, non mirava, e lo diceva espressamente, non mirava a risolvere un altro problema, la cui soluzione può grandemente agevolare la unificazione dei servizi.

Qual è questo problema? È quello contenuto nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie; è il problema di custodire, amministrare tutta la proprietà ecclesiastica; ed appunto mirando a questo scopo, io ho proposto un decreto reale che istituisce una Commissione perchè si facciano proposte concrete, e con esse si venga a quella legge che fu promessa dall'articolo 18 della legge delle guarentigie.

Non se ne concluderà nulla, dice l'onorevole Lazzaro: ed io mi permetto di avere un'opinione contraria, e per la stessa ragione per la quale egli crede che non se ne concluderà nulla.

Egli dice che fanno parte di questa Commissione eletti ingegni, ma intelletti i quali hanno diverso modo di vedere.

Ma, signori, se le Commissioni si dovessero comporre di tutti coloro che pensano nell'istesso modo sul medesimo oggetto, non vi sarebbe nessun bisogno di nominarle, basterebbe chiamare un solo perchè desse lumi, e perchè si racco-

gliessero dalle osservazioni e dalle meditazioni di quest'uomo dei proponimenti concreti.

Le opinioni diverse nelle discussioni vengono certamente a contrastare tra loro, ma ho saputo sempre che la verità erompe appunto dal cozzo delle opinioni contrarie.

Mi pare sia questa una delle leggi logiche che presiedono alle manifestazioni dello spirito umano.

Nei Parlamenti non si conchiuderebbe nulla, perchè manca la condizione che tutti pensino ad un modo.

Sarebbe nuovo adunque il supporre impossibile, che si giunga alla formazione di una legge, perchè le persone che sono chiamate alla formazione di essa pensano diversamente tra loro.

Io credo, che chiamati in questa Commissione gli uomini eletti che si sono occupati della questione della proprietà ecclesiastica, illuminandosi a vicenda, discutendo fra loro, potranno venire a certe opinioni ultime e concreto che permettano al Governo di presentare un disegno di legge.

Io sono convinto che solo quando la proprietà ecclesiastica potrà essere regolata con una legge, l'amministrazione di tutto intero siffatto patrimonio, che abbraccia quello degli enti soppressi e quello degli enti conservati, potrà essere davvero unificata; e parecchi di quegli sconci, alcuni veri, alcuni esagerati, che si elevano ad accuse contro l'amministrazione del Fondo per il culto, cesseranno di avere ogni ragione di essere. Io adunque prometto di adoperarmi allo studio dell'una e dell'altra questione, di rimediare a quelli che possano essere davvero sconci di amministrazione, se ce ne sono. Ma debbo in onore del vero affermare, che, per quanti studi abbia fatto finora, l'amministrazione del Fondo per il culto, malgrado certe imperfezioni e certi sconci del passato, da qualche tempo a questa parte presenta seri miglioramenti sui quali se io volessi intrattenermi, credo che toglierei soverchio tempo alle vostre discussioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Sono dolentissimo di non trovarmi d'accordo coll'egregio mio amico il ministro guardasigilli in questa questione. Egli sa quanto affetto, e quanta stima, non da ora, ma da moltissimo tempo io abbia per lui; ma disgraziatamente, in questa questione io sono agli antipodi da lui, mentre sarei ben lieto d'essere con lui d'accordo. L'onorevole ministro guardasigilli crede che l'amministrazione del Fondo pel culto non sia destinata a finire, ma che debba vivere.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Ed essere trasformata.

Lazzaro. Ma la trasformazione, onorevole ministro, per quanti effetti possa produrro, non potrà mai produrre quello di dare vita ad un essere inanimato. E mi pare che il Parlamento sia concorde in questa mia opinione, nella quale tutti convenono fin da quando si è portata in quest'Aula la questione dell'Asse ecclesiastico.

Da tutti è stato riconosciuto che codesta è una amministrazione di carattere transitorio, che deve finire; però, si è detto: bisogna aspettare a provvedere con dei temperamenti. E questo era anche il programma del presidente del Consiglio. Ora, come mette d'accordo, onorevole ministro, le idee da lui oggi manifestate, con quelle dell'onorevole Depretis?

Io ricordo che anni fa presentai un ordine del giorno, nel senso dell'abolizione dell'amministrazione del Fondo pel culto, che l'onorevole Depretis accettò in massima, pregandomi però di ritirarlo e di prendere atto delle sue dichiarazioni. E, poichè quelle dichiarazioni erano conformi al mio ordine del giorno, così io ne presi atto.

Ed oggi l'onorevole ministro guardasigilli viene a dire, che questa istituzione deve sussistere!

E di ciò, io, lo ripeto, sono molto dolente.

Rispetto molto le sue opinioni, perchè sono le opinioni di un uomo illuminato, convinto, di un uomo dotto ed onesto; ma *quandoque bonus dormitat Homerus*.

L'onorevole ministro dice che occorre una amministrazione la quale amministri il patrimonio ecclesiastico: ma questo patrimonio dovè esser soppresso, non deve più esistere in forza delle nostre leggi, che lo hanno tutto convertito, salve le congrue parrocchiali.

Se sbaglio, prego l'onorevole Merzario di correggermi, giacchè egli molto s'intende di questa materia. (*Oh! oh!*) Sicuro: l'onorevole Merzario s'intende e molto di materie ecclesiastiche, ed io in questo mi dichiaro suo scolaro. (*Si ride*)

La conversione è dunque per tutto il patrimonio ecclesiastico in generale; sono solamente eccettuate le congrue parrocchiali. Veniamo ora al reddito: agli ordini religiosi soppressi, il Fondo pel culto dà degli assegni per i medesimi.

E questo è il patrimonio del clero regolare. Quando questo patrimonio è finito, è naturale, non ci si pensa più. Sicchè l'amministrazione del Culto non si riduce che ad un ufficio di pagamento, di tesoreria; non fa più che pagare, per mezzo degli agenti locali, lo assegno stabilito dalla legge a favore dei membri delle sopresse cor-

porazioni religiose. Quindi non ci resta più che una funzione di pagamento, una funzione la quale vien fatta dalla tesoreria dello Stato per tutti gli individui dello corporazioni soppressi, i quali godono di una pensione sul bilancio italiano.

Questo per il patrimonio degli enti secolari soppressi.

Fra gli enti conservati poi distinguiamo: enti conservati ed enti non conservati, ma con patrimonio soppresso. E così abbiamo le mense arcivescovili; mense non soppressi, quantunque il patrimonio sia convertito in conformità della legge. Ora che cosa fa lo Stato circa le mense? Una operazione semplicissima di dare ed avere. Il Fondo pel culto dà *tot* alla mensa, e lo Stato paga *tot* alla mensa. E come lo paga? Con cartelle del Debito pubblico; quindi lo Stato è disinteressato perchè dà le cartelle.

E questo per gli enti conservati.

Veniamo agli altri. Di questi abbiamo soppresso ente e patrimonio, ora qual è la funzione del Fondo per il culto a loro riguardo? È semplicissima, l'amministrazione del Fondo per il culto ha accettato dal Demanio tanta rendita iscritta in conformità della legge non solo, ma dell'interpretazione che il Demanio dà alla legge, tanta rendita a favore dell'ente, ed il Fondo per il culto fa una girata sotto un'altra forma, ai componenti di questi enti; ma qual'è questa forma? La forma delle pensioni, degli assegni, così detti, non vorrei usare un termine non tecnico, e gli esattori di mandamento pagano ogni tre mesi a questi preti iscritti il loro assegno liquidato in certo modo che non è il caso di dire ora alla Camera; modo che ha condotto a litigi enormi, litigi che ancora esistono fra cui vi è quello del così detto duplicato del pagamento della ricchezza mobile.

Quindi, di fronte a noi, onorevole signor ministro, il patrimonio ecclesiastico convertito dalle leggi del 1866 e 1867 non esiste più; non esiste, ripeto, che per le congrue parrocchiali le quali non sono amministrate dal Fondo per il culto, perchè quando muore un parroco le amministra l'Economato.

Ecco dunque perchè dico che l'unico patrimonio che non è ancora convertito è quello relativo alle congrue parrocchiali; ma non vi è bisogno di un ente per amministrare questo patrimonio.

L'onorevole guardasigilli ha accennato la legge delle guarentigie. Ora l'articolo 18 di questa legge, Ella, onorevole Pessina, lo sa molto meglio di me, non riguarda il patrimonio ecclesiastico, ma riguarda bensì la polizia ecclesiastica; esso regola il regio patronato, e certi rapporti tra lo Stato e

la Chiesa, che non si sono voluti ancora toccare con la legge.

Onde io domando; ma che necessità c'è di questo ente autonomo quasi indipendente dal ministro guardasigilli, il quale costituisce uno Stato nello Stato, ed una Chiesa nella Chiesa?

E che costituisca uno Stato nello Stato, onorevole guardasigilli Ella lo dovrebbe sapere; poichè è noto che dal 1867 al 1870 si è discusso tra il ministro guardasigilli, responsabile davanti al Parlamento, ed il direttore del Fondo per il culto se quella direzione dovesse o non dovesse obbedire agli ordini, che gli venivano dal ministro!

Anzi a questo proposito io feci una interpellanza nel 1878, perchè quella Amministrazione si credeva in forza di legge quasi indipendente dal Ministero; tutto al più si limitava a riconoscere una specie di dipendenza dalla persona del ministro in base dei diritti costitutivi del nostro diritto pubblico. A questo si era giunti! La direzione del Fondo per il culto è un ufficio che ha fatto sempre ciò che ha creduto di fare, ed i ministri non hanno mai avuto autorità sopra di esso, sia per l'origine sua, sia per le sue incombenze.

Per conseguenza io voglio sperare che l'onorevole ministro guardasigilli, troverà giuste le mie opinioni, che credo sieno anche quelle della Camera. Perchè io sono sicuro che se oggi presentassi un ordine del giorno, con cui invitassi il Governo ad abolire l'amministrazione del Fondo per il culto, la Camera abbandonata a sè stessa, prescindendo da ogni questione politica, da ogni relazione personale per il ministro, che grandemente rispetto, voterebbe il mio ordine del giorno, perchè ho fiducia profonda che nella coscienza del Parlamento ci stia già la convinzione che questo ente debba sopprimersi; e che opera santa sarà quella di trovare i mezzi, come coordinare questa abolizione, col buon andamento dei servizi alla presente amministrazione affidati.

L'onorevole ministro ha mostrato la sua fiducia nella Commissione che ha nominato, ed ha ragione. Se non avesse avuto fiducia nella efficacia dell'opera della medesima, l'avrebbe nominata? No. Io trovo quindi legittimo, giusto, logico che egli abbia fiducia in essa. Ma siccome io non l'ho nominata, l'onorevole ministro troverà per lo meno logico, che quella fiducia la quale egli ha nella sua Commissione, io non l'abbia. E dalla parte mia, onorevole guardasigilli, ho l'esperienza!

Quante Commissioni si sono nominate, per esaminare certi problemi difficili! Ebbene che cosa hanno concluso? Per lo più col non concluder nulla!

Le Commissioni, nominate dai ministri, e specialmente quelle scelte fra i membri del Parlamento, la maggior parte delle volte, finiscono col non concluder nulla. Non voglio dirne proprio le ragioni; ognuno di voi le conosce.

Io voglio dunque augurarmi che l'onorevole mio amico il guardasigilli possa essere più fortunato dei suoi predecessori e che la Commissione da lui nominata concluda qualche cosa; ed io sarò il primo ad applaudire. Ma finora la mia fede, per l'esperienza fatta, è, ripeto, abbastanza scossa.

Concludo quindi con l'esprimere ancora il dispiacere che sento di non trovarmi d'accordo con l'onorevole ed illustre guardasigilli, intorno alla vita o alla morte di questo ente, che si chiama amministrazione del Fondo per il culto.

Io persisto nel credere che questo ente, essendo per sua natura ente liquidatore, deve al più presto possibile liquidare, e riunirsi al Tesoro che pagherebbe i pensionati come paga quelli civili e militari; e farla finita con l'immenso numero di impiegati, di ispettori, di avvocati, di causidici, di procuratori, di architetti, di periti, di tanta gente insomma

che mangia i frutti
del mal di tutti!

Ed ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. La questione del patrimonio ecclesiastico viene dinanzi alla Camera tutti gli anni in occasione della discussione dei bilanci; ma sempre senza risultato. Come in tutti gli ordini di Governo, così anche in questa importante questione vi sono due sistemi.

Vi sono quelli che vogliono uno Stato sovrano, e non hanno torto, ed in conseguenza vogliono che lo Stato abbia una suprema autorità su tutti gli enti riconosciuti senza guardare se siano ecclesiastici o civili: e vi sono poi i sognatori delle autonomie ecclesiastiche, e questi dal 1866 in poi le sognano sempre, ma non hanno saputo ancora concretarle.

L'origine dell'amministrazione del Fondo per il Culto, come della cassa ecclesiastica nelle antiche provincie e nelle napoletane si deve a questo concetto: si voleva cioè fin d'allora, per quanto si riferisce al patrimonio dello Stato, costituire un ente autonomo. Allo Stato pareva cosa molesta e difficile; ed esso aveva quasi paura di amministrare i beni della Chiesa:

Ma che ne venne? L'amministrazione del Fondo

per il culto subì varie e gravissime vicende e ci fu un momento in cui, per mancanza di risorse proprie, lo Stato dovette ricorrere ad aiutarlo. I debiti del Fondo per il culto arrivarono a 24 o 26 milioni, e quando si videro queste deplorabili condizioni tutti si persuasero che non poteva la cosa continuare. Sicchè fino da 8 o 9 anni fa, finanche prima, dirò, che avvenisse la celebre rivoluzione parlamentare del marzo 1876, si parlò di rimediare a questi inconvenienti.

L'onorevole Depretis, nominò una Commissione della quale io feci parte, ed erano miei colleghi, l'onorevole Magliani, oggi ministro delle finanze e, se non erro, anche il senatore Saracco.

Orbene, esaminammo i documenti dell'amministrazione del Fondo per il culto e la trovammo così imbarazzata che, tutti d'accordo, convenimmo che bisognava abolirla, ed in questo senso se ne fece una relazione al ministro delle finanze. Si diceva così: l'amministrazione del Fondo per il culto è un ente anomalo; se amministra con un capo indipendente nella capitale del regno, le sue funzioni nelle provincie e nei comuni sono però esercitate dagli intendenti di finanza e dai ricevitori demaniali. Sono essi che riscuotono e che danno conto all'ufficio centrale, il quale poi fa il rimanente. Ora se questo ufficio centrale, anzichè essere la direzione generale del Fondo per il culto, fosse un ufficio del Ministero di grazia e giustizia, quale danno ne verrebbe all'amministrazione medesima? E la Commissione concluse che il danno non ci sarebbe stato. Anzi ci sarebbe stato un vantaggio, perchè le cose sarebbero rientrate nello stato normale, l'amministrazione pubblica sarebbe stata diretta da un ministro responsabile, e la Camera avrebbe potuto esercitarvi il suo sindacato.

Ma siccome nel nostro paese le cose si fanno sempre a metà, e le misure radicali dispiacciono ai vecchi ed anche ai recenti ministri, così si venne ad una transazione e si disse: restino le cose come sono; ma il bilancio del Fondo per il culto ogni anno sia presentato al Parlamento.

Ora come si presenta questo bilancio? In modo serio?

Non mi pare.

Osservate la parte della spesa: essa è tanto complessiva che riesce impossibile l'esaminarla attentamente.

E la parte dell'entrata? Essa non si vede mai iscritta completamente. È iscritta a cifre rotonde, e non se ne conosce la provenienza!

Fortunatamente, non per la buona amministrazione del Fondo per il culto, ma per la morte, che alcune volte qualche beneficio arreca, una

parte dei pesi di quest'amministrazione sono venuti scemando, ed il gran *deficit* che vi era in passato, è andato diminuendo; ed oggi ci troviamo in migliori condizioni.

Nondimeno il vizio resta, e un provvedimento definitivo è bene che si prenda.

Ciò che dico del Fondo per il culto, potrei dirlo anche degli Economati, istituzione che noi abbiamo ricevuto dalle antiche provincie, ma che non esisteva nel mezzogiorno d'Italia.

È invece antica nel mezzogiorno d'Italia l'amministrazione degli spogli e delle sedi vacanti.

La quale amministrazione era la conseguenza di un privilegio dei nostri antichi Re, i quali credevano, che quando moriva un vescovo, un abate, un qualunque funzionario ecclesiastico nel grande ordine della Chiesa, lo Stato, cioè a dire il Re, allora potesse riscuoterne come cosa propria le rendite.

Chi l'aveva quest'amministrazione in Napoli e in Sicilia? In Sicilia il direttore dei diritti diversi, in Napoli il direttore dei rami riuniti.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Le Commissioni diocesane.

Crispi. Le Commissioni diocesane erano locali e solamente in Napoli.

E giacchè mi vi richiama l'onorevole Pessina, dirò che queste maledette Commissioni diocesane nacquero col concordato del 1818, ma nacquero per Napoli soltanto, e dovevano fare la liquidazione dei beni che erano rimasti invenduti sotto i francesi.

Ma anche queste Commissioni diocesane non avevano quella podestà che ebbe poi l'Economato, il quale raccolse e riunì tutto. L'amministratore vero, l'amministratore generale ora sempre lo Stato, e le stesse Commissioni diocesane, sinchè vissero, dipesero sempre dal Ministero; nè ebbero mai quell'autonomia che oggi ha l'Economato, e che ha l'amministrazione del Fondo per il culto.

In Sicilia, lo ripeto, l'amministrazione dei beni del culto fu sempre dipendente dall'ufficio demaniale; e per Napoli non fu altrimenti.

Ora perchè anche noi non dobbiamo adottare lo stesso sistema?

Nelle provincie e nei comuni la riscossione non si fa dagli agenti finanziari? Sono gli impiegati dello Stato che hanno quest'ufficio; ed il Fondo per il culto fa due funzioni, quella di concentrare l'amministrazione delle entrate, e quella di concentrare l'amministrazione delle spese che sono iscritte nel suo bilancio. Onde io dico: le entrate inscrivetevi nel bilancio del tesoro; le uscite, cioè a dire le spese per i vari oggetti di culto,

inscrivetele nel bilancio di grazia, giustizia e culti; l'amministrazione spetti ai ministri responsabili: e la quistione è subito risolta.

Allora, avrete, prima di tutto, la fine di queste amministrazioni anormali le quali spesso si affidano ad amici o clienti che non sempre corrispondono agli scopi per i quali la istituzione è fatta. E notato, che, non di rado, il ministro è condannato a mettere la polvere sulle firme di questi funzionari pubblici.

Un primo esempio di questa liquidazione ve la dà già il commissariato di Roma; il quale, sebbene sia stato abolito (e, a quest'ora, non dovrebbe più esistere), si continua a tener su, non so perchè, nè come. Quindi io credo che si possa venire al provvedimento, ch'io consiglio, il quale del resto non è la prima volta che si propone. Già, fin dal 1876, furon fatti dei lavori appositi; e l'onorevole guardasigilli, se ne richiede, li troverà. Il Fondo del culto, quando avrà terminato la conversione (e credo che restino pochi beni a convertire), non avrà da amministrare se non che la rendita pubblica iscritta a suo favore; più, i canoni, i censi, le prestazioni che, in conseguenza della legge del 1867, fu ordinato non dovessero convertirsi. Ma questi canoni, questi censi, queste prestazioni son sempre riscossi dai funzionari dello Stato.

Per quale scopo dunque esiste questa amministrazione centrale? Per nessuno scopo! È dunque questa amministrazione cosa inutile soprattutto perchè quando essa manca di mezzi, è lo Stato che vi supplisce.

Io non voglio ora esaminare se bene o male abbiano amministrato dal 1866 in poi coloro i quali furono alla testa di questo ufficio. Sarebbe tempo perduto: ma se si volesse fare un'inchiesta, molti e gravi inconvenienti si potrebbero scoprire.

Che cosa rimane a fare? Su questo più d'una volta si è parlato; ve n'ha parlato anche testè l'onorevole ministro guardasigilli; resta il dovere imposto al Governo dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie.

È da quattordici anni che questa legge è stata promessa, e nessuno ha saputo mettervi mano, e perchè? Il motivo è facile a conoscersi. Noi vorremmo sciogliere il problema di un'amministrazione indipendente dallo Stato, e non abbiamo saputo trovarne i mezzi. Ma oramai quest'amministrazione si riduce ai minimi termini: perchè fra non molto si tratterà tutto al più, come già dissi un momento fa, dell'amministrazione della rendita pubblica, dei canoni, delle prestazioni che restano da riscuotersi, e quando muore un diocesano,

della riscossione delle sue rendite, le quali anch'esse sono in Consolidato.

E chi deve tenerla questa amministrazione? Quando si è venuto a proporre il quesito, non si è saputo risolverlo.

Si è detto, più d'una volta, che questa amministrazione spetti ai Cattolici. E qui io domanderai: Chi sono i Cattolici? Non me lo saprebbe dire nessuno. Dovete dare una risposta, che, per se stessa, è un'incognita. Siamo tutti Cattolici, perchè Cattolici siamo nati tutti, perchè tutti fummo battezzati e quando lo fummo non era in noi l'impedirlo. (*Si ride*)

E quando si parla di Cattolici, non potete escludere nessun battezzato; onde ognuno ha il diritto di partecipare a questa amministrazione.

E se voi venite per poco a fare una selezione, sarete condannati a commettere ingiustizie, perchè dovrete entrare nelle coscienze di tutti per vedere, se credano o non credano nel Papa infallibile, e nelle cose che da lui dipendono.

Sono codesti problemi di difficile se non d'impossibile soluzione.

Ma signori, a che, andiamo a richiederlo rappresentanze cattoliche, quando vi è il rappresentante vero che è lo Stato.

Lo Stato rappresenta tutti i cittadini cattolici e non cattolici ed il ministro della giustizia si occupa e di quelli, che credono nel Papa, e di quelli che credono in Dio, adorandolo con altri modi e con altre forme, che il Papa non voglia.

Il Parlamento rappresenta la universalità dei cittadini; ed il Ministero, che ne è la creatura, è chiamato naturalmente, per ragioni della sua origine e delle sue funzioni, a rappresentare ed amministrare i beni dei varii enti, senza ricercare se coloro, che li compongono, credano e perchè credano. (*Benissimo!*)

Dunque perchè ricorrere a questo malaugurato articolo 18, il quale allora fu scritto come una promessa d'indipendenza della Chiesa? Voi certamente non saprete uscirne con una misura radicale; con la misura cioè, d'indemaniare tutto? Poichè dovrete considerare che se venite al riordinamento di un'amministrazione autonoma, per quanto buona, cadrete un'altra volta nel vizio da cui noi vogliamo uscire; dappoichè, come diceva benissimo l'onorevole Lazzaro, la questione fu più volte discussa dalla Camera; decisa anche con un ordine del giorno.

Ora se noi abbiamo in mente di abolire l'amministrazione del Fondo per il culto e gli Economati, come mai ancora studiamo il modo col quale si debba attuare la promessa di quest'articolo 18, che

è meglio mettere, ripeto, da parte per procedere difilati ad una amministrazione logica e ragionevole e razionale?

Ma ci saranno i paurosi, quelli i quali vogliono dare a credere al Vaticano, che noi ancora riserbiamo un senso di rispetto per esso e che in conseguenza vogliamo l'indipendente amministrazione dei suoi beni! Il Vaticano, o signori, non vi crede, e vi chiamerà sempre spogliatori, come vi chiamò il giorno che avete fatto le leggi del 1866 e del 1867, e poi quella per Roma del 1871.

Tra voi e il Vaticano dunque non ci può esser tregua; quindi voi non potrete mai costituire, riordinare un'amministrazione, a senso dell'articolo 18, la quale piaccia al Papa. Il Papa non chiede che una soluzione: che restituiate ad esso ed agli enti che da esso dipendono, i beni che vi avete preso. (*Benissimo*)

È vero: i preti lo sanno e fingono di non capirlo; è vero, che grandi benefici noi non ne abbiamo avuti dall'indemaniazione dei beni ecclesiastici, per lo meno sino ad oggi. Imperocchè se facciamo due conti, uno dei beni ecclesiastici che abbiamo venduti, ed un altro della rendita che abbiamo iscritta, temo che i benefici ricavati dal prezzo dei beni venduti non siano tali da poter noi esserne lieti. Se un vantaggio ci sarà, sarà in un avvenire lontano.

Ma non ostante che i preti comprendano ciò, è inutile; con essi non c'è da discutere. Qualunque cosa voi facciate non li contenterete mai; bisogna uscire da quest'imbarazzo; ed uscirne una buona volta e per sempre. Altra soluzione non potrete avere, qualunque studio facciate; se mai gli studi precedenti non bastino, non c'è via di mezzo all'infuori di quella, che lo Stato faccia lui.

Lo Stato infatti in oggi indirettamente amministra. È vero che questo benedetto bilancio del Fondo per il culto è presentato più per forma che per ragione sostanziale, ma ciò non ostante viene innanzi a noi, ed è certo che il bilancio si discute; e chi discute il bilancio, governa.

Oggi forse la Camera guarda superficialmente questo bilancio, ma nessuno toglie il diritto al Parlamento di potersene occupare più seriamente, e di chieder conto serio di quello che s'incassa e di quello che si spende. Il giorno nel quale la materia è stata data al Parlamento per esaminarla, si è ricorso alla sua autorità e si è riconosciuta l'autorità sua.

Dunque in realtà l'amministrazione oggi è nostra; i preti, capisco, ne hanno tutti i benefici; il Fondo per il culto e gli Ecclesiastici fanno più

di quello che dovrebbero fare; ma sarebbe una ipocrisia il dare a credere che l'amministrazione sia indipendente, e che noi vogliamo in un tempo lontano spogliarci di questa potestà, per creare da capo, ai termini dell'articolo 18 della legge sulle guarentigie, un ente nuovo per codesta amministrazione.

Ciò posto, io pregherei l'onorevole ministro guardasigilli di sciogliere la Commissione, che ha nominato, perchè essa non ci potrà dare più di quello che ci abbiano dato le precedenti. (*Si ride*) Io già non ho fede in nessuna Commissione per quanto composta dei migliori elementi.

Ho fatto parte di tante Commissioni e di alcune anche ho cercato di liberarmi, perchè ho dovuto persuadermi della loro inutilità. Così non volli più far parte della Commissione di sorveglianza sul debito pubblico, perchè l'ho ritenuta sempre uno scherzo: e per la stessa ragione non volli più essere commissario per la sorveglianza del Fondo per il culto.

Infatti la Commissione del debito pubblico non ha potuto evitare la creazione di dodici miliardi di debito, nè quella del Fondo per il culto ha potuto evitare tutti gli inconvenienti che in quella amministrazione si sono verificati.

Ritornando a quello che dicevo, concludo con lo esortare il ministro a sciogliere la Commissione. Se vorrà occuparsi dell'argomento troverà nel suo Ministero ed in quello delle finanze molto materiale di studi che gli fornirà gli elementi per una soluzione logica e ragionevole. Non ho altro da dire. (*Benissimo! Bravo! a sinistra*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Comincerò dal rispondere alle ultime parole dell'onorevole Crispi. Se seguissi il suo consiglio, farei veramente ridere alle mie spalle. Come mai, si direbbe, il ministro nomina una Commissione e poi, sovra consiglio di un deputato di opposizione, la discioglie?

Crispi. Non ho fatto un discorso d'opposizione, onorevole ministro.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Scioglierla! Ma io ho una convinzione interamente contraria a quella dell'onorevole Crispi sull'opera della Commissione; della efficacia della medesima mi è arra la serietà degli uomini che io ho invitati a farne parte.

Certo la responsabilità ch'io ho innanzi al Parlamento ed innanzi al paese di studiare questo problema non iscema per la nomina della Commissione, e se essa verrà a risoluzioni poco con-

crete, non mancherò di studiare da parte mia l'argomento, e forse seconderò il desiderio dell'onorevole Crispi.

Ma, dice l'onorevole Crispi stesso, che, fin da quando fu istituita la Commissione del 1876, pareva a quella Commissione così complicata, così perturbata l'amministrazione del Fondo del culto, ch'essa ne propose il discioglimento.

Io non intendo di contrastare affermazioni che concernono un tempo antecedente alla mia amministrazione; e mi piace ricondurre la questione in quel terreno nel quale egli l'ha portata; quando, lasciando i fatti particolari, ha voluto indagare le ragioni per le quali crede di impossibile soluzione il problema.

Egli dice: persistendo, nonostante il decorso di quattordici anni, nell'idea di risolvere il problema come fu posto dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie, voi farete opera inutile. Voi volete costituire un ente autonomo, ma non ci riuscirete. E fin qui forse noi possiamo trovarci d'accordo quando per altro c'intendiamo bene sul significato di un'amministrazione autonoma.

Secondo l'onorevole Crispi, la vera autonomia consisterebbe nell'affidare l'amministrazione di codesto patrimonio ai cattolici? E sta bene; se non che egli chiede: e dove li trovate i cattolici? Volete forse penetrare nella coscienza dei cittadini italiani, per vedere chi nutra veramente sentimenti cattolici?

Ma lo stesso onorevole Crispi, proseguendo nel suo ragionamento, da quell'uomo d'ingegno che egli è, ha corretto subito il concetto dell'impossibilità, perchè gli è venuta innanzi l'idea giuridica. La Chiesa è il tutto insieme dei credenti, chierici e laici; partecipanti essi tutti a quella suprema aggregazione che si chiama Stato.

Lo Stato in nome degli interessi legittimi dell'universo lità dei suoi membri esercita la sua attività per assicurarli. Lo Stato dunque deve custodire ed amministrare il patrimonio della Chiesa cattolica. E questo appunto è formato nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie.

E di vero, che cosa si dice in quest'articolo? Si dice forse che bisognerà dar vita ad un organo indipendente dallo Stato, autonomo, che disponga di questo patrimonio? No, onorevole Crispi. Ella sa meglio di me come è scritto quell'articolo: "Con legge ulteriore sarà provveduto all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del regno."

Dicendosi dunque che sarà provveduto per legge si dice appunto che lo Stato è quello che deve custodire, riordinare ed amministrare questo immenso patrimonio.

Senonchè, l'amministratore ed il custode di questo proprietà deve considerarle non come la sua finanza, ma come il patrimonio dei credenti, come il patrimonio della Chiesa; e però occorre dare ad esso un'amministrazione che non si confonda con quella della finanza dello Stato, ma rimanga sotto la sua efficacia. E con ciò non si vuol dire certamente che si debba creare un'amministrazione autonoma.

Ogni altra forma importerebbe l'incameramento, e questo non si è voluto, nè si vuole.

Ma il papa non vi crederà. E che importa a noi che il papa creda o non creda alla lealtà dei nostri propositi? Facciamo quello che le esigenze del diritto sociale ci impongono; croda o non creda il papa che noi rispettiamo il patrimonio ecclesiastico, o, per dir meglio, dica esso di credere o di non credere a quello che noi affermiamo, questo non ci tocca per nulla!

Solo in un caso, onorevole Crispi, le querimonie degli avversari del progredire italiano assumerebbero una apparenza di ragione; quando cioè fossero confusi i patrimoni. Allora si direbbe: voi avete incamerato, mentre le leggi del 66, del 67 e del 71 hanno voluto la conversione, e non l'incameramento. Per queste leggi il patrimonio ecclesiastico è trasformato, ma resta come un ente distinto, sotto una forma che risponde alla civiltà moderna perchè interamente sottratto alla manomorta.

Non si è ancora portato fino all'ultimo compimento codesto principio economico e giuridico, perchè tutti i beni degli enti conservati, che sono amministrati dagli economati, non sono ancora interamente, ma a poco a poco dovranno essere interamente convertiti.

Avremo perduto, avremo guadagnato in questa compera che abbiamo fatto dei beni della Chiesa? È una questione che non si attiene alla presente discussione; ma il concetto è uno, il concetto è semplice: quel patrimonio comunque costituito, deve rimanere sotto la direzione, sotto la custodia dello Stato, dev'essere riordinato e amministrato dallo Stato, ma non come proprio dello Stato, bensì come patrimonio ecclesiastico.

Lazzaro. Siamo tutti d'accordo.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Ebbene, se siamo d'accordo in ciò, possiamo porci d'accordo anche nelle conseguenze. Io non ho detto che questa amministrazione del Fondo per il culto debba rimanere in perpetuo nella forma in cui ora è costituita; ch'essa debba essere immortale. Solo io ho detto: lo studio intorno alla trasformazione di quest'amministrazione non è, ma dev'essere fatto.

E perchè? Perchè è bene iniziata fino ad un certo punto, ma rimasta a mezza via l'opera di unificazione dell'amministrazione. Io ho parlato del concetto informatore del disegno di legge dell'onorevole; Villa certo non ho dichiarato di non farlo mio. Ma quel concetto lo stesso onorevole Villa conveniva che era soltanto un primo passo. Io ho soggiunto che quella riforma forse è rimasta impedita perchè bisognava completarla da un altro lato, cioè dal lato sostanziale. Non è possibile unificare i servigi (il che formava il concetto dell'onorevole Villa) se non unifichiamo il patrimonio ecclesiastico, perchè pendono sempre delle questioni tra gli enti soppressi e quelli conservati, pendono sempre questioni se certe uffizature religiose, se certe riparazioni di chiese, se certe opere materiali, ma che pure servono al culto, debbano cadere a carico degli enti ecclesiastici soppressi o degli enti conservati, e molte e molte altre questioni.

E non bastano queste questioni; ma una lunga serie di liti ebbe a sorgere dal principio. Oltre a ciò come si dovevano dare pensioni alle persone appartenenti agli enti soppressi, molti hanno chiesto la pensione mentre non vi avevano diritto. Ma non basta. Il patrimonio ecclesiastico deve esser liquidato. E liquidare significa ricercare tutti gli enti che vi appartengono, parecchi dei quali cercano di sottrarsi alla conversione che li colpisce.

È stato quindi ed è necessario ancora fare e proseguire liti per accertare quali sieno gli enti ecclesiastici che cadono sotto la soppressione, quali quelli che non ne sono colpiti.

Ed aggiungerò: ma credete voi che amministrare il Fondo per il culto sia una cosa molto semplice? Si tratta di un patrimonio immobiliare notevole. Vi sono fondi non ancora liberi o disponibili e che perciò non ancora sono passati al Demanio.

Vi è, ed è il più importante, tutto il patrimonio mobiliare che le leggi di soppressione non hanno voluto che fosse convertito. Quelle leggi, inoltre, hanno lasciato all'amministrazione del Fondo per il culto il carico dell'esazione dei canoni, dei censi e dei livelli. È vero che è venuta la legge posteriore del 1880 per l'affrancamento: ma l'onorevole Crispi sa meglio di me che, sebbene in quella legge si siano posti dei termini per l'affrancamento, questi termini furono più volte prorogati, perchè non tutti coloro i quali avrebbero potuto giovarsene erano in condizione di farlo.

Ma quest'amministrazione, si dice, è stata tanto

triste che lo Stato ha dovuto farle ingenti prestiti!

Sì, lo Stato ha dovuto fare ad essa ingenti prestiti, ma non perchè l'amministrazione fosse cattiva.

Fino a che non era liquidato il patrimonio bisognava adempiere gli oneri, appunto perchè non si dicesse che lo Stato faceva propri i beni della Chiesa, violando i diritti di essa e i diritti dei privati che avevano crediti sopra i beni. E poiché era necessario adempiere questi oneri, l'amministrazione dovè contrarre debiti ingenti verso il Tesoro, ma essa stessa ha poi ridotto questi debiti, che ascendevano a molti milioni, ed ora son rimasti a tre milioni soltanto.

Ma quest'amministrazione, si soggiunge, ha dovuto alienare parte del suo patrimonio!

Questo fatto per altro non dipende da errore o da imperfezione di amministrazione, ed è pienamente giustificato quando si guardi il complesso delle operazioni cui ha dovuto soggiacere questo ente patrimoniale ed alle liti che ha dovuto sostenere per rivendicare i beni compresi nella conversione, per sottrarsi al pagamento di pensioni non dovute e per costringere al pagamento i debitori del patrimonio ecclesiastico.

Noi non abbiamo detto, lo ripeto, all'onorevole Crispi, che quest'amministrazione debba durare eternamente; noi abbiamo detto: bisogna unificare il patrimonio ecclesiastico, ed abbiamo annunciato fin da principio che era necessario riunire sotto una medesima entità patrimoniale e i beni degli Economati e i beni del Fondo per il culto, giacchè abbiamo riconosciuto che la confusione nasce appunto da ciò.

So adunque lo Stato deve conservare questo patrimonio è pur necessario che vi sia un ente a cui la custodia e la gestione di esso siano affidate, e che rappresenti lo Stato perchè non si possa dire che il culto è salariato.

No, secondo la nostra legislazione, il culto si paga da sé con le rendite che rappresentano l'equivalente dell'antica proprietà immobiliare, e quando questo patrimonio sarà tutto convertito, di questa rendita vivrà appunto l'esplicazione tutta del sentimento religioso dei credenti.

I credenti non potranno dire: lo Stato ha incamerato i nostri beni. Lo direbbero solo, lo ripeto, quando noi seguissimo il concetto di incorporare nel Demanio dello Stato la vendita derivante dall'alienazione dei beni che formano parte del patrimonio ecclesiastico.

Non aggiungerò altre parole, tranne una risposta all'onorevole Lazzaro.

Egli ha detto che le mie dichiarazioni di oggi sono in contraddizione con quelle che ha fatto l'onorevole presidente del Consiglio nella discussione del bilancio dell'anno scorso. No, onorevole Lazzaro, potrà esservi diversità di forma, di locuzione, ma il concetto sostanziale è lo stesso.

Diceva l'onorevole presidente del Consiglio:

“ Io concordo nel concetto espresso nella proposta dell'onorevole Lazzaro, e nelle dichiarazioni fatte dall'onorevole Indelli, che l'istituto del Fondo per il culto, è di carattere essenzialmente transitorio. ”

Ma altro è che un istituto sia di carattere transitorio, altro è che debba immediatamente essere abolito. È di carattere essenzialmente transitorio, lo affermo io pure, quando dico che la legge richiesta dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie, servirà di base al riordinamento dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico.

Ma soggiungeva l'onorevole presidente del Consiglio:

“ L'Istituto del Fondo per il culto è di carattere essenzialmente transitorio: esso deve fungere da ufficio di liquidazione, per poi cessare. Ma stabilire presentemente in una legge più o meno diretta, il tempo in cui il Governo con un provvedimento legislativo debba far cessare quest'istituto, non mi pare che sia conveniente. ”

Indi diceva:

“ Io non posso assumere l'impegno di codesta immediata abolizione che voi venite a richiedere. ”

E con ciò parmi di aver risposto alle considerazioni dell'onorevole Lazzaro e dell'onorevole Crispi.

Riepilogo pertanto i concetti che ho espresso. Per me lo Stato italiano, con le leggi intorno al patrimonio ecclesiastico, ha affermato più di tutti gli altri Stati il concetto veramente moderno che deve presiedere alle relazioni della società civile con la proprietà ecclesiastica.

Seguiamo fedelmente questa via la quale ci è tracciata dalle idee vere di libertà, seguiamo questa via la quale è stata, con maggior precisione, annunciata nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie; adoperiamoci a costruire una amministrazione generale la quale vegli a questo patrimonio, senza che esso possa mai confondersi col patrimonio dello Stato; e, dicano quel che vogliono i nostri avversari, perchè noi faremo quel che è giusto. La nostra coscienza sarà sufficiente

arma contro la maldicenza dei nemici d'Italia. (*Bene! Bravo!*)

Crispi. Chiedo di parlare.

Presidente. Rinnovo viva preghiera agli onorevoli deputati che non abbiano ancor votato, di voler affrettarsi alle urne.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. Io veramente non ho detto che si debba confondere il patrimonio della Chiesa con quello dello Stato.

Il concetto che ho cercato di spiegare alla Camera, è stato questo: Come deve amministrarsi il patrimonio ecclesiastico? Deve continuarsi ad amministrarlo come si è fatto fino ad oggi, con questi enti anomali, i quali non hanno corrisposto agli scopi per cui furono istituiti, oppure bisogna che lo Stato ne assuma direttamente l'amministrazione?

Per me, credo che non ci sia dubbio che lo Stato dev'esserne l'amministratore. E le ragioni per cui io son venuto a questa conclusione son semplici, e le ho dette.

In realtà, anche al presente le riscossioni e i pagamenti nelle province e nei comuni si fanno dalle intendenze e dagli agenti demaniali.

Inoltre, coll'avere imposto all'amministrazione del Fondo per il culto di presentare il bilancio, avete stabilito il principio che quell'amministrazione è posta sotto il sindacato del Parlamento. Dunque, fate un altro passo: sciogliete quell'amministrazione e date al Ministero del tesoro quella parte che si riferisce alle riscossioni, ed al Ministero dei culti quella che concerne le spese.

La questione poi dell'indemaniazione dei beni, della quale io non mi sono occupato, mi pare fuori luogo, onorevole ministro. I beni già furono incamerati; e se Lei vorrà osservare le leggi del 1866, del 1867 e del 1871, troverà che vi si dice che i beni sono devoluti al demanio dello Stato, il quale iscrive una rendita in favore del Fondo per il culto, o degli enti conservati, lasciando sì all'uno che agli altri gli oneri relativi.

L'indemaniazione effettiva, per una parte dei beni che ancora non sono stati convertiti, non è fatta, ma è nello spirito della legge; ma per gli enti aboliti nel 1867, e per quali o non c'era patronato, o non c'erano patroni che volessero rivendicarli, lo Stato si è preso i beni.

Aggiungete poi che avete concesso ai Comuni il diritto di avocare a sé il quarto dei beni; non glieli avete dati, e fate anzi di tutto perchè non li abbiano (*Segni di diniego del ministro guardasigilli*), ma il diritto è stato stabilito. Io non dico, onorevole ministro di grazia e giustizia, che siate

voi che volete impedire ai comuni l'esercizio di quel diritto; è il Fondo del culto, perchè ha interesse di non pagare nessuno.

Vi è un migliaio di liti per il quarto dovuto ai comuni siciliani; e ci è voluto del bello e del buono per ottenere qualche misera provvisionale.

Dunque, dei beni ecclesiastici, la indemanazione è compiuta di diritto, se anche in realtà non sia ancora tutta di fatto avvenuta. Ma quando tutti i pesi cesseranno, a chi se non allo Stato si devolveranno le rendite?

Pessina, ministro di grazia e giustizia. No.

Crispi. Quelle degli enti soppressi vanno allo Stato. *(Interruzioni)*

Pessina, ministro di grazia e giustizia. E le spese di culto chi le paga?

Crispi. Per le spese di culto avete già provveduto separatamente; esse sono una cosa a parte.

Non vi dirò poi che per certi enti religiosi, aboliti nel 1860 e nel 1861, i beni furono indemanati senza aspettare la legge del 1866. I gesuiti della Sicilia e di Napoli furono espulsi e i loro beni se li prese lo Stato.

Aggiungete un'altra considerazione.

Credete voi che dal giorno che avete convertito i beni ecclesiastici e che avete dato al clero una rendita pubblica, sulla quale avete preso la misera imposta del 30 per cento, oltre la tassa annuale di ricchezza pubblica, la Chiesa non ritenga di essere stipendiata dello Stato? Non cerchiamo di illuderci.

Quando lo Stato ha in sua mano il capitale ed è esso che paga le rendite, effettivamente da esso dipende il clero. E di fatto, non godete voi delle rendite delle sedi vacanti finchè non sia data la immissione in possesso ai nuovi diocesani?

Se l'onorevole ministro di grazia e giustizia guarderà i bilanci degli Economati, i quali non sono presentati alla Camera come dovrebbero esserlo, troverà che molte spese si fanno per ordine del Ministero di grazia e giustizia, che molte pensioni si danno per volontà del ministro; dunque la beneficenza la fate voi, non la Chiesa.

Non procediamo con gli antichi sistemi; e siamo schietti. Voi fingete di non possedere, di non volere i beni, e ve li prendete per altra via. Il Vaticano non vi crede; anzi vi considera gente infida colla quale non si può trattare. È meglio il nostro sistema: il clero abbia quello che gli spetta ed i beni siano amministrati dallo Stato. *(Interruzioni)*

La rendita pubblica è sempre lo Stato che la paga. Se domani voi fate la conversione di cui si è tanto parlato (e forse appunto perchè se ne è tanto parlato non si farà mai) che cosa accadrà?

Non avrete ridotto gli stipendi degli ecclesiastici? L'articolo 18 della legge del 1871 sarà sempre, non un problema, ma un nodo gordiano per sciogliere il quale si dovrà ricorrere al metodo di Alessandro. *(Bene!)*

Presidente. Il relatore desidera di parlare?

Guala, relatore. La Camera non si aspetterà certo che il relatore della Commissione del bilancio entri nella grave questione messa innanzi dagli onorevoli Lazzaro e Crispi, in ordine allo Stato sovrano ed alla autonomia dell'amministrazione del Fondo per il culto.

La Commissione non ha studiato nè esaminato questa questione, e quindi il relatore non ebbe incarico di rispondere agli oratori su questo argomento.

Vi è però una frase dell'onorevole Crispi sulla quale mi permetto d'intrattenere per pochissimi istanti la Camera.

L'onorevole Crispi dice che il bilancio, e particolarmente la parte attiva del bilancio del Fondo per il culto, non è nè seria nè reale.

Crispi. Ho detto che è complessivo.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Ha detto che mancano le indicazioni.

Guala, relatore. Mi permettano. Anche così intesa, la frase dell'onorevole Crispi mi pare meriti una risposta.

Io prego l'onorevole Crispi di considerare che l'amministrazione del Fondo per il culto sopprime, per l'esercizio cui si riferisce il bilancio presente, ad una spesa che supera i 23 milioni. Sopra questi 23 milioni c'è un eccesso di entrata di lire 1,158,000, se non isbaglio. Lasciamo andare l'effettività delle entrate, che l'onorevole Crispi crede non risponda ad un'utilità per il bilancio dell'ente Stato; ma è indubitabile che la spesa risponde ad un bisogno al quale si dovrebbe pur provvedere se non ci fossero le entrate del Fondo per il culto.

E poichè ho la facoltà di parlare, mi si permetta di aggiungere che, appunto sotto questo rapporto, il bilancio di quest'anno del Fondo per il culto si presenta in una condizione soddisfacente: al milione d'avanzo nella parte ordinaria si aggiungono lire 300,000, che per la prima volta si sono iscritte per sopperire ai bisogni dei parroci poveri, soddisfacendo così ad un desiderio manifestato fin da quando si presentò la legge creatrice della proprietà ecclesiastica, vale a dire nel 1855, poichè si voleva fin d'allora che ai parroci poveri fosse assicurata una minima congrua...

Presidente. Non anticipiamo questa discussione, onorevole relatore.

Guala, relatore. Non faccio che accennarla, per esporre la condizione del bilancio presente del Fondo per il culto, condizione che è molto migliorata in confronto dei bilanci degli anni scorsi.

Si è accennato ai debiti che l'amministrazione del Fondo per il culto ha verso lo Stato.

Legga, onorevole Crispi, gli ultimi due periodi della mia povera relazione, a pagina 32, e vedrà come vi si trovi indicato che, se non avvengono casi straordinari, sarà estinto entro il corrente anno tutto quanto il debito che quell'amministrazione ha verso lo Stato.

E difatti la relativa partita d'interessi è portata unicamente *pro memoria*, ma è una partita estinta.

Quindi, sotto questo rapporto che può interessare la Commissione, o la Sottocommissione che ha esaminato il bilancio, io posso assicurare che, indipendentemente dalla grave questione politica sollevata, nella quale non posso pronunziarmi, le condizioni del bilancio del Fondo per il culto sono veramente soddisfacenti, e molto migliorate in confronto degli anni scorsi.

Crispi. Anche le morti vi concorrono.

Guala, relatore. Certamente; di mano in mano che muoiono pensionati, scemano le passività di quell'amministrazione.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo 2 del disegno di legge procedendo per capoversi.

“ Art. 2. L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

“ a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B). ”

Passeremo alla discussione della tabella B, che è il bilancio dell'entrata del Fondo per il culto.

Trattandosi di un allegato, i capitoli si intendono approvati colla semplice lettura, quante volte nessuno chieda di parlare o di presentare proposte ad essi relative.

TITOLO I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. *Entrate effettive.* — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.* — Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 10,921,768.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 232,000.

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi e da parte-valori, lire 13,825.

Capitolo 4. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 132,000.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 5. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli (*per memoria*).

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 6. Prodotto di beni stabili, lire 530,000.

Capitolo 7. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 10,400,000.

Proventi diversi. — Capitolo 8. Quota di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 1866, numero 3036), lire 1,330,000.

Capitolo 9. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,260,000.

Capitolo 10. Rendite e crediti di dubbia riscossione (articolo 669 del regolamento di contabilità generale), lire 100,000.

TITOLO II. Entrate straordinarie. — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Esazioni di capitali.* — Capitolo 11. Esazioni e ricupero di capitali, lire 6,000,000.

RIASSUNTO. — **TITOLO I. Entrata ordinaria.** — Categoria prima. *Entrate effettive.* — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 11,299,593.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli (per memoria).

Altre rendite patrimoniali, lire 10,930,000.

Proventi diversi, lire 2,690,000.

Totale del titolo I: *Entrata ordinaria*, lire 24,919,593.

TITOLO II. Entrate straordinarie. — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Esazioni di capitali*, lire 6,000,000.

Totale del titolo II: *Entrata straordinaria*, lire 6,000,000.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 30,919,593.

Passeremo ora alla lettera b.

“ L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C). ”

Darò ora lettura della tabella C.

Stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886.

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria prima.

Spese effettive. — Spese di amministrazione. —

Capitolo 1. Personale (Spese fisse), lire 406,477.50.

Capitolo 2. Pensioni e indennità agli impiegati in riposo (Spese fisse), lire 64,000.

Capitolo 3. Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine), lire 715,000.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno, 176,000 lire.

Capitolo 5. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (Legge 22 giugno 1874, numero 1962), lire 76,000.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia Avvocatura erariale, lire 80,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. In questo capitolo è iscritta la somma di lire 80,000 come contributo per la spesa della regia Avvocatura erariale.

Dunque il Fondo per il culto, con questo capitolo 6, paga allo Stato, per il servizio che riceve dall'Avvocatura erariale, una somma di lire 80,000; nel capitolo 11, poi, per spese di liti e cauzione sono stanziati altre lire 400,000. Talchè l'amministrazione del Fondo pel culto spende quasi mezzo milione per spese di liti. Ora, a quanto ascende l'entrata di quest'amministrazione? A circa 24,000,000. E vi pare egli giusto spendere 480,000 lire per amministrare una somma di 24 milioni?

Pessina, ministro di grazia e giustizia. E le liti?

Lazzaro. Scusi, onorevole ministro; nel bilancio le troverò anche altri capitoli relativi alle spese per liti, nonostante che si cerchi di cambiare il titolo dei capitoli stessi.

Per esempio, c'è un capitolo: Aggio, compensi ed indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendita, lire 715,000; in cui sono compresi anche alcuni compensi per spese giuridiche.

Poi c'è quest'altro capitolo: Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti, lire 76,000.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. C'è la legge 22 giugno 1874.

Lazzaro. Secondo me, basta considerare un po' questo meccanismo, per vedere quali enti noi abbiamo nel regno d'Italia!

Ma veniamo alla questione.

A che scopo si assegnano all'Avvocatura erariale 80,000 lire?

L'Avvocatura erariale ha il compito di dare i

pareri e di difendere le cause. E io domando: se voi date 80,000 lire all'Avvocatura erariale per dare i pareri e difendere le cause, perchè inscrivete poi altre 400,000 lire in bilancio per spese di liti e di coazione?

Perchè si pagano queste somme? A chi si pagano? Agli avvocati; ma è meglio dirlo chiaramente, affinchè la Camera lo sappia.

Si dica: sono comprese anche le spese di giustizia. Ma tutte le 400,000 lire sono spese di giustizia? Qui si parla di spese di liti e di coazione. Ma ad ogni modo, tuttocì viene sempre più a rafforzare la mia opinione, che si debba cioè abolire l'amministrazione del Fondo pel culto che, per sole liti, grava il bilancio di una somma di circa mezzo milione.

Io desidererei che l'onorevole Commissione mi spiegasse per quale ragione si debba pagare questa somma all'Avvocatura erariale, quando poi si stanziava un'altra spesa per liti. Sono denari da darsi agli avvocati, lo so; ma sono avvocati erariali o sono particolari ai quali si vogliono fare favori speciali? Parliamoci chiaro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Guala, relatore. Comincio col rispondere all'onorevole Lazzaro che le somme stanziato per spese di liti e per l'Avvocatura erariale, sono largamente compensate dalle somme che, per effetto di queste liti, si recuperano. E se egli, infatti, osserva la parte di questo bilancio che si riferisce all'entrata, troverà questo capitolo: Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, 1,260,000 lire.

E badi, onorevole Lazzaro, che per questo ricupero di un milione e 260,000 lire, non le deve parere straordinario che, in liti, si spenda una somma molto ragguardevole. Dappoichè è appunto la natura delle liti alle quali è esposto il Fondo per il culto, che porta questa spesa. I quattro quinti di coloro che accampano verso il Fondo per il culto diritti che poi i tribunali non riconoscono, sono insolubili, e quindi non pagano niente perchè sono ammessi al beneficio dei poveri.

Anche ultimamente fu dovuta sostenere una lite gravissima, che si spinse in tutti i gradi di giurisdizione e con spese ingenti; la Cassazione di Roma diede ragione all'amministrazione del Fondo per il culto; ma questa non potè rimborsarsi neanche di un centesimo. Erano trenta frati, non mi rammento di qual provincia della Sicilia, i quali si trovavano assolutamente impotenti a rimborsare una sola lira delle spese ingenti fatte dall'amministrazione per difendersi dalle loro pretese. Ne, d'altronde, di quella lite si poteva fare a meno; imperocchè

se l'amministrazione l'avesse perduta avrebbe perduto un cospicuo patrimonio. Quindi, alla somma di 1,260,000 lire stanziata come ricuperi, rimborsi ecc., bisogna aggiungere tutte quelle altre somme che si sarebbero dovute pagare se le liti non fossero state fatte o fossero state perdute.

Per quanto concerne più specialmentel'Avvocatura erariale, io prego l'onorevole Lazzaro di voler ricordare che le 80,000 lire stanziata per l'Avvocatura erariale sono il portato di una legge, e che non è lecito al Fondo del culto di potersene dispensare.

Finalmente dirò all'onorevole Lazzaro che il Fondo del culto non si serve di avvocati estranei all'Avvocatura erariale, tranne in due circostanze: quando la causa è pendente davanti ad una Corte dove non ci sia Avvocatura erariale; o quando l'Avvocatura erariale dichiara di non volere assumere quel patrocinio, perchè crede o fondata la ragione dell'avversario, o infondata quella dell'amministrazione.

Questo secondo caso però non si è verificato che una o due volte dacchè esiste il Fondo pel culto, e quindi è assolutamente improbabile che si possa avverare la conseguenza temuta dall'onorevole Lazzaro.

Per quanto si riferisce poi alle spese di liti in genere, mi permetto di richiamare l'onorevole Lazzaro alla nostra relazione, nella quale abbiamo dimostrato come, pur riconoscendo ancora ingenti queste spese di liti, e facendo voti di vederle diminuite il più possibile, tuttavia si presentano in quest'ultimo anno notevoli diminuzioni; laonde, anzi, abbiamo, per questa parte, fatto all'amministrazione gli encomi che ci parevano del caso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Io prego la Commissione, il suo relatore, ed il ministro di non credere che io, facendo qualche osservazione intorno a quest'amministrazione, intenda di fare qualche addebito al Ministero o alla Commissione; chè anzi io lodo lo zelo della Commissione, ho visto la sua operosità, e riconosco la bontà dei suoi intendimenti.

Ma io dico che il ministro, per quanto possa essere operoso ed intelligente, non può, per i molti affari che ha, saper tutto quel che accade nell'amministrazione del Fondo per il culto.

Ecco perchè, neanche per difetto di coloro che dirigono quell'amministrazione, ma per difetto nella costituzione della amministrazione medesima, io invoco e chiedo l'abolizione di questo ente che costituisce uno Stato piccolo nello Stato

grande, quasi uno Stato di cui gli amministratori sono irresponsabili in via di fatto, se non in via di diritto.

Ho tenuto a fare questa dichiarazione, affinchè fosse tolto ogni concetto di opposizione all'onorevole ministro, e molto meno alla onorevole Commissione ed a chi valorosamente oggi dirige quell'amministrazione.

Rispondendo ora all'onorevole relatore, dirò che io conosco la legge per la quale il Fondo pel culto è obbligato a stabilire una quota per l'avvocatura erariale.

Ma appunto perchè c'è questo stanziamento per legge, io non capisco per quale ragione si debbano poi stanziare altre 400 mila lire per spese di liti. L'onorevole Commissione dice: badate che vi è un corrispettivo, e che nel bilancio dell'entrata vi è una somma di ricuperi maggiore di quella per le liti. Ma tutti sanno che i preventivi dell'entrata sono ipotesi che spesse volte non si realizzano; e che viceversa, il preventivo delle spese non solamente non è un'ipotesi, ma spesso volte è superato dal fatto.

E che io non dica cosa fantastica lo desumo dall'allegato *B bis*, dove c'è il prospetto riassuntivo delle spese di lite recuperate dai ricevitori del registro durante l'anno 1884. Quanto si è recuperato di spese di liti, secondo i documenti ufficiali che la Commissione ha presentati? La somma di lire 97,366. Non parliamo, dunque, di una somma di un milione e più; ci devono essere altri fattori per costituire questa cifra. Ma io voglio anche ammettere che voi possiate ricavare la somma che supponete. Rimarrà sempre il fatto che per ricavar 100 avete dovuto spendere 50. E chiunque spende 50 per riscuotere 100 non può aspirare ad esser tenuto quale un fortunato amministratore.

Può durare ancora questo stato di cose? Io credo di no.

L'onorevole relatore dice che la difesa delle cause dell'amministrazione del Fondo per il culto, è affidata normalmente ai membri delle avvocature erariali, tranne presso quelle Corti dove non vi è una sede dell'avvocatura stessa, e tranne il caso che l'opinione dell'avvocato generale erariale sia contraria alle pretese dell'amministrazione.

Dell'avvocatura erariale discorreremo quando verrà in discussione il bilancio del Tesoro. Intanto dico che presso tutte le Corti d'appello esiste, se non vado errato, una sede dell'avvocatura erariale; ad esempio, di recente se ne è istituita una presso la Corte d'appello di Trani. Quindi si può dire che, oramai, l'avvocatura era-

riale ha preso sotto l'altissima sua protezione tutto il regno d'Italia, mediante una rete fittissima di avvocati, di sotto-avvocati, di delegati e sotto-delegati.

Quanto poi al caso che l'avvocato generale erariale sia di parere contrario alle pretese dell'amministrazione, pare a me che quando l'amministrazione stessa crede, in base al parere del suo Consiglio amministrativo e di tutti quegli altri enti che sono costituiti al suo fianco per la tutela dei suoi interessi, di dovere intraprendere una lite, deve poter ordinare, per mezzo del ministro, che uno degli avvocati erariali difenda la causa. Altrimenti il risultato è che si fa una doppia spesa; e che, mentre lo Stato paga l'avvocato erariale, deve poi pagare anche l'avvocato privato. O pagate l'uno, o pagate l'altro; altrimenti con questo sistema aggraverete due volte i contribuenti.

Quindi io voglio augurarmi che, anche in questa parte, l'amministrazione del Fondo per il culto sia corretta, perchè mi pare quasi uno scandalo che, per amministrare una sostanza di 23 milioni, si debba spendere mezzo milione per spese di liti e di avvocati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Se l'onorevole Lazzaro avesse guardato a pagina 27 della relazione avrebbe visto che per compensi ad avvocati non facienti parte all'avvocatura erariale, si sono spese soltanto lire 6152 durante il 1884.

Faccio inoltre notare all'onorevole Lazzaro che quelle spese non solamente sono per liti, ma sono stanziato per liti e per coazioni, e che non sempre è possibile di ricuperare le spese.

Lazzaro. Io so.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Lo sa? Allora non faccia le meraviglie per questo stanziamento. Sa, Ella, onorevole Lazzaro che cosa accade? Il Fondo per il culto istituisce una lite. Se soccombe, naturalmente paga, non solamente le spese che ha fatte, ma anche quelle fatte dalla parte avversaria, compresi gli onorarii dovuti ai suoi difensori. Se invece vince la lite, di rado ricupera le spese che ha anticipate, perchè i soccombenti non hanno niente da perdere; per modo che, parecchie volte, paga le spese anche quando vince le liti, oltre quelle che paga quando soccombe.

È questa la condizione di un'amministrazione la quale spesso litiga, e non sempre con persone solvibili.

Se l'onorevole Lazzaro avesse dato un'occhiata alla pagina 58 della Relazione, avrebbe trovato il

caso del giudizio intentato collettivamente da una falange di 122 frati avanti i tribunali di Firenze ed in cui, ammesso il diritto a pensione a soli due, vennero le dimande di tutti gli altri respinte in prima e seconda istanza con la condanna delle spese tutte verso il Fondo per il culto, al quale però nulla è dato ricuperare per la indigenza generale dei debitori, che del resto hanno prodotto ricorso in Cassazione provocando così altre spese.

Altre volte avvenne che l'amministrazione del Fondo pel culto perdesse la lite in prima istanza e in appello e presentasse ricorso in Cassazione e in questo stadio vincessero. Ebbene l'onorevole Lazzaro sa che il ricorso è devolutivo, non è sospensivo; quindi il Fondo pel culto ha pagato le spese di giudizio e gli onorarii agli avvocati della parte avversa, secondo la sentenza della Corte d'appello.

La Corte di cassazione ha poi annullato il giudizio; ma quando il Fondo pel culto è andato per tentare il rimborso di quel che aveva già pagato, ha trovato che non c'era più modo di riaver niente.

Se dunque l'onorevole Lazzaro considerasse tutte queste cose, vedrebbe che non c'è da meravigliarsi per questo stanziamento di 400,000 lire.

L'onorevole Lazzaro ha fatto poi un calcolo che è assai singolare. Egli considera queste 400,000 lire in relazione con la cifra di un milione che è stampata nella entrata per ricuperi, rimborsi ecc. Ora non è punto esatto che si spendano 400,000 lire per avere un'entrata di un milione. Le 400,000 lire, come ho detto, si spendono parte per le liti e parte per le coazioni; e sappia l'onorevole Lazzaro, che vi sono certe coazioni non ancora possibili, perchè bisogna procedere a liquidazioni.

Finalmente io prego l'onorevole Lazzaro di considerare che, dal 1870 in poi, vi è stata sempre una diminuzione di spese di liti, e che da una cifra di 850,000 lire siamo discesi a quella di 400,000.

Se l'onorevole Lazzaro richiede una analisi, di queste spese, una dimostrazione documentata, noi non rifuggiremo da dargli tutti gli schiarimenti possibili. Ma fino a che egli non può presentare una sola osservazione di fatto speciale che possa reggere alla critica rigorosa (poichè le sue osservazioni sono fondate sopra induzioni generali) noi crediamo che queste nostre risposte possano essere più che soddisfacenti per la Camera. *(Bene!)*

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure; ma le osservo che sarà la terza volta.

Lazzaro. Dirò solamente che non sono stato io a fare il raffronto tra le spese per liti e le entrate; è stata la Commissione; e io mi sono limitato a dire che quelle ragioni non mi persuadevano, anche perchè risultava dai documenti che nell'anno 1884 si erano ricuperate soltanto 97,000 lire.

L'onorevole guardasigilli ha testè detto che queste spese ascendevano in altri tempi a somma maggiore, e che ora sono diminuite. Me ne compiacio colla Commissione e coll'amministrazione del Fondo del culto. Nè avrebbe potuto essere diversamente, perchè nella Camera sempre si è parlato dell'eccesso di queste spese.

Quindi io voglio sperare che le osservazioni da me fatte produrranno quest'effetto: che cioè l'anno venturo, se avremo ancora l'amministrazione del Fondo pel culto, a questo capitolo, invece della cifra di 400,000 lire, sia stanziata soltanto quella di 200,000 lire.

E io sarò lieto se queste mie poche osservazioni avranno potuto far risparmiare una somma alle finanze dello Stato.

Pessina, ministro guardasigilli. Non allo Stato.

Presidente. Non essendovi proposta, passeremo oltre nella disposizione dei capitoli.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia Avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 7. Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria), lire 120,000.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 50,000.

Capitolo 9. Spese d'ufficio, lire 23,000.

Capitolo 10. Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (Spese fisse) lire 16,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria), lire 400,000.

Capitolo 12. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria,) lire 75,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 13. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) lire 675,000.

Capitolo 14. Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria), lire 2,195,000.

Capitolo 15. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria), lire 445,000.

Capitolo 16. Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria), lire 13,500.

Capitolo 17. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria), lire 1,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 18. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi, lire 4,000.

Capitolo 19. Manutenzione di stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni, lire 70,000.

Capitolo 20. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie), lire 950,000.

Capitolo 21. Interessi del debito verso il Tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi (Spesa obbligatoria), (*per memoria*).

Capitolo 22. Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie), lire 22,298.

Capitolo 23. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie), lire 450,000.

Capitolo 24. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto diattoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

Capitolo 25. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse) lire 20,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 26. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 27. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse), lire 9,551,000.

Capitolo 28. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppressi (Spese fisse ed obbligatorie), lire 3,096,800.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Io non saprei su quale altro articolo presentare alla Commissione, al Ministero, ed alla Camera, alcune osservazioni intorno al modo come viene interpretata la legge del 1867, relativamente ai comuni.

Poco fa, ho avuto l'onore di osservare che l'amministrazione del Fondo per il culto, non ha creduto e non crede di devolvere a beneficio dei comuni quegli assegni che pagava agl'investiti delle chiese ricettizie a misura che essi muoiono;

eppure la legge all'ultimo comma dell'articolo 2 è chiara ed esplicita.

Io desidererei che la legge fosse eseguita nel suo spirito e nella sua lettera, perchè, come ho detto, il Parlamento, quando votò quell'articolo, aveva in animo di venire in aiuto ai comuni, in proporzioni determinate.

In principio, il patrimonio di quelle chiese fu riconosciuto essere un patrimonio comunale; poscia fu venduto e convertito, e la rendita fu iscritta al Fondo per il culto, il quale non dà rendita agli iscritti, ma assegna trimestrali sui quali si paga la ricchezza mobile per ruolo. E qui ricordo anzi che sorse la questione della doppia tassa di ricchezza mobile, per cui il Fondo pel culto fu condannato a pagare una grossa somma. Il Fondo del Culto fa sempre litigi che poi perde per volerne far troppe, e si capisce che le spese siano gravi.

Quando i comuni si sono presentati ed hanno detto: dateci quel che ci spetta su questo che *ab origine* è nostro patrimonio, l'amministrazione del Fondo pel culto ha risposto negativamente; ha risposto, cioè, che quando saranno morti tutti gli investiti delle chiese ricettizie, allora solamente, decadendo la legge, si darà qualche cosa ai comuni. Quindi litigi interminabili fra i comuni e l'amministrazione del Fondo pel culto.

Ora un buono amministratore deve cercare di evitarle il più che si può.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. La causa è stata decisa dalla Cassazione.

Lazzaro. Nel senso favorevole ai comuni?

Pessina, ministro di grazia e giustizia. No, no.

Lazzaro. Se è stata decisa dalla Cassazione, allora io mi propongo di presentare d'iniziativa parlamentare un disegno di legge per interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867.

Attendo dall'onorevole guardasigilli una notizia precisa, affinchè io possa regolare la mia condotta intorno ad una questione, che mi sembra gravissima nell'interesse dei comuni.

Guata, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Guata, relatore. L'interpretazione che finora fu data dai magistrati all'articolo secondo della legge 15 agosto 1867, è, parmi, conforme alla lettera della legge.

Io non discuto ora se lo spirito si possa interpretare come l'onorevole Lazzaro vorrebbe, o se sarebbe desiderabile che si potesse interpretare così. Avverto soltanto l'onorevole Lazzaro

delle conseguenze immediate a cui sarebbe stato esposto il Fondo per il culto nei primi suoi tempi, cioè quando non aveva ancora costituito il suo patrimonio ed era obbligato a vivere dei sussidii che gli dava il Tesoro, se si fosse trovato costretto, anche di mano in mano che veniva a mancare un partecipante, a sopperire ai crediti vantati dai comuni. Ma, lo ripeto, io non intendo discutere la questione; solamente dichiaro che a mio modo di vedere, e per quanto io non abbia nemmeno sott'occhio la sentenza ultima della Cassazione di Roma, la decisione è conforme alla legge la quale dice: "cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, con cura d'anime, la rendita iscritta, i canoni, i livelli e i censi passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese." La legge dice: odierni partecipanti, non dice: a ciascuno degli odierni partecipanti, come si sarebbe dovuto dire se la legge avesse voluto imporre il passaggio della rendita ai comuni, di mano in mano che un partecipante veniva a morire.

Parmi dunque, ripeto, che quest'interpretazione sia conforme alla lettera della legge: lasciando però impregiudicata, ogni questione di diritto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Mi è sembrato udire dall'onorevole relatore che la Cassazione abbia già deciso la questione in modo contrario ai comuni.

Guata, relatore. Io non affermo questo.

Lazzaro. Ma io desidererei saperlo.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Ecco. Fin dal tempo del guardasigilli Raeli fu mossa la questione, e fu risolta in questo senso: che bisognava aspettare la morte di tutti i partecipanti. Da quel tempo in poi non è stata più sollevata.

Lazzaro. Io credo che la legge si debba interpretare in senso diverso da quello che si interpreta ora, poichè la legge si proponeva di venire in aiuto ai comuni a misura che morivano i partecipanti. (*Commenti e rumori*)

Basterebbe consultare gli atti del Parlamento, per vedere quale fu l'opinione della Camera quando si discusse l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867. Ma ora la magistratura ha data un'interpretazione diversa; e sia. Però ciò non toglie che il potere legislativo non possa intervenire, ai termini dell'articolo 72 dello Statuto, per definire autenticamente questa questione.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il capitolo 28: Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie); lire 3,096,800.

Capitolo 29. Congruo a parroci di chiesa ex-conventuali e supplementi di congrua provenienti dalle già Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli (Spese fisse) lire 755,000.

Capitolo 30. Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse), lire 751,500.

Capitolo 31. Congruo, supplementi di congrua ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse), lire 1,195,000.

Capitolo 32. Assegni transitorii al clero (Spese fisse), lire 20,000.

Capitolo 33. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse), lire 379,000.

Capitolo 34. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse), lire 150,000.

Capitolo 35. Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese obbligatorie), lire 200,000.

Capitolo 36. Supplementi di congrua concessi dal Fondo per il culto per il disposto dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, lire 300,000.

Onorevole Ercole, Ella era iscritto a parlare intorno a questo capitolo?

Ercole. Io, onorevole presidente, mi era iscritto per parlare in favore del capitolo; ma se nessuno lo combatte, sono disposto a rinunciare alla facoltà di parlare.

Farò soltanto una dichiarazione per dire che, dopo trentacinque anni, si è finalmente incominciato a risolvere, in parte, la questione contenuta in questo capitolo 36.

Gli'onorevoli colleghi debbono ricordare, (e se non lo ricordano, lo ricorderò io) che nel febbraio 1850 il guardasigilli d'allora, il Siccardi, mio onorato maestro, in una sua notevole relazione al Re Vittorio Emanuele, ha cominciato a studiare la questione, la quale fece dire al conte di Cavour pochi giorni dopo in Parlamento le seguenti parole: " Portiamo ferma opinione che al progresso della civiltà moderna si richiede il concorso delle due potenze morali che possono più agire sulla società: la religione e la libertà. "

E ricordava precisamente la progettata riforma sul miglioramento della condizione dei parroci poveri del Siccardi, che il conte di Cavour chiamava sempre suo amico; ed egli stesso, il conte di Cavour, nel 1853, si occupò particolarmente di queste congrue parrocchiali, come io ricordai il 9 febbraio 1871, la cui base è nella bolla di Leone XII del 14 maggio 1828.

Finalmente, se l'onorevole Lazzaro, che pare non conosca troppo bene l'origine di questa azienda del Fondo del culto, leggesse la relazione sulla soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi e sui provvedimenti intesi a migliorare le condizioni dei parroci più bisognosi, presentata dal compianto Rattazzi, allora guardasigilli, il 28 novembre 1854, vi troverebbe queste precise parole come, ricercandole, le ho trovate io:

" La dignità delle congrue mostra apertamente l'assoluta convenienza di por mano a quei provvedimenti che potessero vantaggiare meritamente la sorte di quella parte del ceto ecclesiastico che è la più operosa, la più consolatrice e la più benemerita, quella che fa di continuo penetrare in ogni parte della cittadinanza gli spiriti evangelici, e che difetta quasi del necessario. "

Questa relazione precedeva il disegno di legge, innanzi detto, che creò poi con la legge 29 maggio 1855 la cassa ecclesiastica, con esistenza distinta ed indipendente dalla finanza dello Stato.

Queste sono parole, come ho detto, che si leggono nella relazione che precede i suddetti provvedimenti.

Io mi era iscritto per parlare, nel caso che qualcuno dei colleghi avesse combattuto questo capitolo, ed era armato per difenderlo. Sono però lietissimo che non vi sia alcuno che lo combatta; spero che questo non sarà che un primo passo; che dal momento che la posizione economica del fondo pel culto, sotto la direzione dell'egregio attuale direttore generale, si fa sempre migliore, la questione potrà essere in modo definitivo risolta negli anni avvenire, e non vedremo più i parroci a domandare quasi l'elemosina. (*Bravo!*)

Il miglioramento della condizione dei parroci poveri, è sempre stato un bisogno profondamente sentito da tutti gli uomini di Stato, compreso l'onorevole Depretis, il quale, il 19 giugno 1884, diceva così:

" Bisogna affrettare il momento di aver somme disponibili per venire in soccorso dei parroci poveri, pei quali da tutti i lati della Camera si manifesta il più grande interesse "

E questo bisogno è oggi reso ormai più vivo per lo spirito dei nuovi tempi, e per le esigenze della pubblica opinione. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Panattoni è presente?

(*Non è presente.*)

Perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Io ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sulla condizione in cui si trovano le sette provincie della Sicilia, presso le quali abbiamo una giurisprudenza ed una legislazione interamente diversa da quella che impera sul continente.

E tale differenza che io lamento è stata così originata.

Venuta l'unificazione del regno d'Italia, il Governo di Sicilia (parlo del Governo dittatoriale o prodittatoriale che fosse) credette che il semplice fatto dell'annessione dell'isola al regno d'Italia, fosse stato più che sufficiente per cancellare i trattati diplomatici cogli Stati che erano politicamente spariti; e quindi non pensò ad emanare un decreto apposito per abrogare il concordato del 1818.

Non così operava il Governo dittatoriale o prodittatoriale che fosse, del Napoletano; poichè, con un espresso decreto, fu in quelle provincie dichiarato che il concordato del 1818 non aveva più alcun vigore.

Da questa posizione di fatto che cosa ne è derivato? Che tanto il Consiglio di Stato, quanto la Corte di cassazione hanno ripetutamente deliberato che il concordato del 1818 continua ad avere il suo pieno vigore in Sicilia, ed hanno invocata l'applicazione di quel trattato precisamente in ciò che concerne il supplemento alle congrue dovute ai parroci, e dappoichè in esso è stabilito che là dove i parroci non avessero annesse alla parrocchia rendite sufficienti per sostenere gli oneri del culto, dovessero i comuni obbligatoriamente supplire la congrua necessaria. E per sentenza della Corte di cassazione, e per risoluzione del Consiglio di Stato alcuni comuni che si erano rifiutati ad iscrivere in bilancio le somme a questo fine occorrenti, hanno dovuto sobbarcarsi e inscrivere e pagarle loro malgrado.

Ora io credo che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione non si siano bene avvisati. Imperocchè non so concepire come si possa considerare esistente, efficace, ed applicabile un trattato certamente internazionale, come fu il concordato del 1818, concluso con uno Stato che più non esiste, e come lo si possa considerare vigente in Sicilia, dopo l'applicazione della legge sulle guarentigie e di quella del 1866, della quale, dopo diciannove anni, si comincia fortunatamente a vedere un'applicazione incipiente su questo argomento e nel bilancio che oggi discutiamo.

Ciò nonostante, ripeto si è deliberato che i comuni della Sicilia debbano sottostare all'onere obbligatorio di pagare il supplemento della con-

grua dovuta ai parroci; e i bilanci dei comuni medesimi sono in conseguenza gravati di una spesa che per gli altri comuni del regno non esiste.

Ora io domando all'onorevole ministro come si possa giustamente imporre questo carico ai comuni siciliani, quando la legge del 1866, in tutte le altre parti del regno, pone cotale spesa a carico dell'amministrazione del Fondo per il culto; e come si possa conciliare questa massima, sostenuta dal Consiglio di Stato col presente articolo del bilancio, con cui si comincia, dopo diciannove anni, ripeto, a dare esecuzione all'articolo 28 della legge più sopra ricordata?

Mi sembra che la posizione sia talmente anomala e talmente grave da richiamare tutta l'attenzione del Governo e della Camera.

Ed io credo che sia necessario una buona volta deliberare se il concordato del 1818 debba ancora considerarsi tuttavia vigente in Sicilia. Dappoichè anche se il Governo credesse indispensabile una legge per abrogarlo, noi, in difetto di una proposta ministeriale, presenteremo un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

A mio avviso, però, sarebbe assai singolare che si creda necessaria una simile legge per abrogare una disposizione che nelle altre parti del regno non ha più, di fatto, vigore. Ma ad ogni modo è necessario che una decisione netta sia presa, affinchè cessi lo sconcio (che il Governo spero non sia disposto a tollerare più oltre) che mentre, per talune provincie, sono iscritte 755,000 lire per supplemento alle congrue dei parroci; e mentre con questo capitolo 36 si propongono altre 300 mila lire per lo stesso scopo, debbano poi essere coattivamente obbligati i Comuni di alcune provincie soltanto a pagare il supplemento delle congrue pei parroci, ed a sopportare, come spesa obbligatoria, una spesa che gli altri comuni d'Italia come tale non sopportano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Guala, relatore. La questione sollevata dall'onorevole Picardi si riannoda ad un'altra simile a cui si riferiscono non solamente alcune Bolle di Papi, ma anche alcuni decreti dell'imperatore Napoleone, e di altri sovrani legittimi di quel tempo (quelli, per esempio, di Parma e di Toscana) e la legge del 1866.

È una questione involuta, e, per chiarirla, occorrerebbe riassumere, sia pure brevemente, gli studi che vennero fatti in proposito. Perciò se l'onorevole presidente e la Camera mi consentissero di rimandare a domani il mio discorso, io sarei loro gratissimo.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Non mi pare che nella discussione di questo capitolo si possa risolvere la questione a cui allude l'onorevole Picardi, tanto più che bisognerebbe esaminare molti pronunziati delle Corti di cassazione. In ogni modo noi usciremmo dai confini della discussione del capitolo 36 del quale ora ci occupiamo.

Del resto, il Governo prende impegno di studiare la questione; e nel caso è disposto anche a presentare qualche proposta di legge interpretatrice delle leggi del 1866 e del 1867. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Se la discussione sarà rimandata a domani, mi riservo domani di chiedere nuovamente la facoltà di parlare, ma, fin d'ora mi preme dichiarare che non potrei accettare l'osservazione del ministro guardasigilli, e ritenere che la questione non si debba risolvere in questo capitolo del bilancio. Anzi ritengo che bisogna risolverla adesso, non come questione giuridica, ma come questione di bilancio, perchè noi abbiamo un fondo di 300,000 lire che il ministro deve distribuire con criteri che noi ignoriamo e che non può attingere alla tabella che vediamo allegata al disegno di legge, perchè la Commissione ci ha dichiarato esser quella una tabella inesatta, tuttora incompleta perchè mancavano i dati necessari per compilarne una esatta e completa.

Quindi io comincio col domandare al ministro come intenda egli di spendere queste 300,000 lire, e se intenda venire in soccorso di quei comuni che finora hanno pagato senza averne l'obbligo. Sotto questo rapporto mi sembra che la questione debba essere risolta ora, e mi aspetto categoriche dichiarazioni in proposito da parte dell'onorevole ministro; ma dal momento che il relatore chiede che il suo discorso sia rimandato a domani, mi sembra che sarebbe utile accondiscendere alla sua domanda.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Voci. A domani! a domani!

Guala, relatore. Mi pare che gli argomenti si possano riassumere anche in pochi minuti.

Altre voci. Parli! parli!

Guala, relatore. Due considerazioni furono fatte dall'onorevole Picardi.

La prima riguarda il concorso dei comuni per

sopperire alle parrocchie povere le quali avessero un reddito minore determinato da un concordato coll'isola di Sicilia; questa questione si collega necessariamente alle disposizioni che altri legittimi imperanti di allora, in altre parti d'Italia, avevano date per queste medesime congrue. Così, per esempio, Napoleone I, nel 21 dicembre 1807, fece un decreto nel quale era stabilito che le parrocchie non potessero avere un reddito minore di 500 lire all'anno.

Nel ducato Parmense e nella Toscana esistevano leggi antiche le quali avevano determinato che le congrue fossero non minori di lire 480.

Ora, sa l'onorevole Picardi come venne compilata la tabella che noi abbiamo pubblicata come dimostrazione della questione? Sa a chi ci siamo rivolti per avere le opportune notizie? Ci siamo rivolti alle persone che ci parevano più adatte, fuori degli interessati, a poterci favorire qualche informazione, ossia ai ricevitori del Registro ed ai pretori, i quali ci hanno trasmesse alcune notizie in base alle quali la tabella fu pubblicata. È quindi evidente di per sé che essa non può dimostrare la verità che in un modo assai approssimativo; che essa è, come già fu avvertito, tutt'altro che esatta. E sa perchè fu pubblicata, non ostante che l'amministrazione del Fondo per il culto fosse di opposto parere, poichè temeva che questa pubblicazione, così inesatta, avrebbe potuto sollevare legittime discussioni? Fu pubblicata per ordine della sotto Commissione e della Commissione generale del bilancio presso la quale io insistei per questo scopo (e ne assumo in parte la mia responsabilità personale), appunto perchè, essendo quella tabella fondata sopra dati inesatti e approssimativi, era conveniente che sopra questi dati si esercitasse, in certa maniera, la pubblica opinione.

Che cosa avverrà di questa pubblicazione? Evidentemente questo: che come ha fatto oggi l'onorevole Picardi esaminando la questione per la sua provincia di Sicilia, gli altri deputati e anche i giornali, avranno interesse a pubblicare le congrue spettanti a ciascuna parrocchia nelle varie provincie, minori dello 400 lire, e quindi sopra questa pubblicazione vi sarà il controllo, non solamente di coloro che sono interessati, ma anche ripeto della pubblica opinione; di modo che sarà facile far sapere alla Commissione quali sono i criteri veri sui quali si deve fondare la determinazione della congrua, del reddito di ciascuna parrocchia.

Del resto, per quanto riguarda l'assegnamento che a ciascun parroco potrà esser fatto in base

a questa disposizione, se la Camera vorrà approvare il capitolo 36 che ora esaminiamo, ritenga, onorevole Picardi, e mi faccio un dovere di affermarlo, che quest'assegnamento non sarà dato che in base al voto di una Commissione, e dopo chè, per mezzo dei procuratori del re e di tutte quelle altre autorità che saranno giudicate disinteressate e capaci, si avrà avuto un parere chiaro e preciso.

D'altra parte il Parlamento sa che l'amministrazione del Fondo pel culto è vigilata da una Commissione della quale fanno parte alcuni deputati. I componenti questa commissione adunque danno una garanzia che questo danaro non si darà a chi non ne ha diritto a preferenza di chi vi ha diritto.

Resta un'altra considerazione ed è di puro diritto.

L'onorevole Picardi credeva di poter affermare che, in base all'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, spettava ai comuni un diritto assoluto al rimborso delle congrue pagate ai titolari dei benefici parrocchiali. Ora, onorevole Picardi, la questione non è realmente come Ella l'ha riassunta dicendo che, in base a quell'articolo 28, spetta questo diritto ai comuni; ma se vuol degnarsi di leggere come è scritto l'articolo 28, vedrà che il diritto dei comuni non viene che in quinto grado, cioè dopo che il Fondo pel culto avrà provveduto ad altre quattro attribuzioni sue. Ora soltanto oggi cominciamo a fare il primo stanziamento per la quarta di queste attribuzioni dell'amministrazione del Fondo per il culto, e l'onorevole Ercole diceva benissimo, un momento fa, che sperava che non fosse questo il primo passo nell'esecuzione non solo di una legge e di un desiderio del Parlamento e delle popolazioni, ma di replicate leggi, di quella del 1855 che aveva determinato la somma per le quote minime in lire 1000 e di quella del 1866 che le ha determinate in lire 800; mentre ora le abbiamo determinate solamente in 400.

Non è che un primo passo, e procederemo innanzi; ma finchè non abbiamo esauriti questi primi quattro stanziamenti non potremo passare al quinto.

Io credo dunque che, nè in diritto, nè con la interpretazione anche la più larga della lettera della legge possa spettare ora a questi comuni il diritto a cui alludeva l'onorevole Picardi.

Per queste ragioni io spero che l'onorevole Picardi non vorrà insistere nelle sue osservazioni.

Presidente. Onorevole Picardi, crede di rimandare a domani la discussione?

Picardi. Perfettamente.

Presidente. Il seguito di questa discussione è dunque rimandato a domani.

Comunicazione del presidente.

Presidente. Gli onorevoli Mascilli e Di Blasio hanno presentato una proposta di legge di loro iniziativa che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, se credono, la lettura.

Dichiaro chiusa la votazione.

Si proceda alla numerazione dei voti.

(I segretari Melodia, Mariotti e Di San Giuseppe numerano i voti.)

Risultamento della votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno alla vendita minuta delle bevande nei comuni chiusi:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 197 |
| Maggioranza | 99 |
| Voti favorevoli | 133 |
| Voti contrari | 64 |

(La Camera approva.)

Istituzione di scuole pratiche e speciali di agricoltura:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 197 |
| Maggioranza | 99 |
| Voti favorevoli | 165 |
| Voti contrari | 32 |

(La Camera approva.)

Provvedimenti relativi alle quote minime di imposta sui terreni e sui fabbricati:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 197 |
| Maggioranza | 99 |
| Voti favorevoli | 156 |
| Voti contrari | 41 |

(La Camera approva.)

Impianto graduale del servizio telegrafico:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 197 |
| Maggioranza | 99 |
| Voti favorevoli | 177 |
| Voti contrari | 20 |

(La Camera approva.)

Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge concernente il bonificamento dell'Agro romano.

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 197 |
| Maggioranza | 97 |
| Voti favorevoli | 181 |
| Voti contrari | 16 |

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 6,35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

2° Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e spesa dell'amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1885-86. (253-A)

2° Stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio 1885-86. (258-A)

3° Leva militare sui giovani nati nel 1865. (303)

4° Seguito della discussione del disegno di legge: Responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi di infortunio degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

5° Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

6° Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

7° Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187) (*Urgenza*)

8° Disposizioni intese a promuovere i rimborsamenti. (35) (*Urgenza*)

9° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

10° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

11° Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22) (*Urgenza*)

12° Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194) (*Urgenza*)

13° Ampliamento del servizio ippico. (208) (*Urgenza*)

14° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

15° Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

16° Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

17° Riordinamento della imposta fondiaria. (54)

18° Disposizioni sul divorzio. (87)

19° Provvedimenti per Assab. (242) (*Urgenza*)

20° Disposizioni sulla vendita di beni comunali incolti. (269)

21° Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)

22° Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam. (290)

23° Trattato di commercio fra l'Italia e la Corea. (291)

24° Estensione della pensione dei *Mille di Marsala* agli sbarcati a Talamone. (216) (*Urgenza*)

25° Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)

26° Ordinamento del credito agrario. (268)

27° Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)

28° Concorso dell'Italia all'Esposizione Internazionale di Anversa nel 1885. (310)

29° Approvazione di vendite, permuta e cessione di beni demaniali. (314)

30° Costruzione di un fabbricato ad uso di stazione per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri nel porto di Genova. (309-A)

31° Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)

32° Autorizzazione di spesa per lo studio di progetti d'irrigazione. (306)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno.)

